

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

328ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 2014
(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpl; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Discussione dei disegni di legge:

(1119) Deputato COSTA. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (Approvato dalla Camera dei deputati)*

(734) CASSON ed altri. - *Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

(845) CHITI ed altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(903) TORRISI. - *Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line*

(1067) STEFANI ed altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(Relazione orale) (ore 9,41)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati, 734, 845, 903 e 1067.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo alla relatrice se intende integrarla.

FILIPPIN, relatrice. Signora Presidente, onorevole senatrice e senatori, il disegno di legge al nostro esame nasce dall'Atto Camera n. 925, approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013 e assegnato alla Commissione giustizia il successivo 30 ottobre.

Si tratta di un complesso di norme che apporta modifiche alla legge n. 47 dell'8 febbraio 1948, al codice penale e al codice di procedura penale, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, in materia di ingiuria e di condanna del querelante.

Il provvedimento affronta il delicato tema della diffamazione a mezzo stampa cercando di coniugare l'esigenza di tutelare la libertà di informazione con il diritto del cittadino a non essere diffamato. Da un lato vi è il diritto alla libertà di espressione e di critica e, dall'altro, l'esigenza di assicurare, sempre e comunque, un'effettiva tutela dell'onore delle persone offese dalla notizia o dal giudizio diffamatorio.

L'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) stabilisce che «1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione, la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche e televisive. 2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie in una società democratica alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario».

Nella sua giurisprudenza la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sempre sottolineato il ruolo esercitato dagli organi di stampa, per la funzione che esercitano nel riferire al grande pubblico su fatti di interesse, e ha considerato le sanzioni a carico di giornalisti come un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto. Un'ingerenza che diviene legittima solo a tre condizioni: che essa sia prevista dalla legge; che essa sia un mezzo necessario per perseguire finalità legittime nel contesto di una società democratica; che essa sia proporzionata al fatto.

Il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero ed alla libertà di stampa e di cronaca, sancito dall'articolo 21 della Costituzione, può dunque essere esercitato anche quando ne derivi una lesione dell'altrui reputazione, purché vengano rispettati determinati limiti: la verità della notizia pubblicata, ovvero la corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati, nell'utilità sociale dell'informazione, in relazione all'attualità e alla rilevanza dei fatti narrati e nell'esigenza che l'informazione sia mantenuta nei limiti dell'obiettività.

Solo la mancanza di questi requisiti fa rivivere in tutta la sua pienezza il diritto all'onore del singolo, rendendo illecita la manifestazione del pensiero e integrando gli estremi del reato di diffamazione.

Nella sentenza del 2 aprile 2009 la Corte di Strasburgo, condannando la Grecia al risarcimento di un giornalista, ha ritenuto che le pene detentive non siano, in linea di massima, compatibili con la libertà di espressione perché «il carcere ha un effetto deterrente sulla libertà dei giornalisti di informare con effetti negativi sulla collettività che ha a sua volta diritto a ricevere informazioni». La Corte ha inoltre sottolineato che «la previsione di una pena carceraria inflitta per un'infrazione commessa nel campo della stampa non è compatibile con la libertà di espressione giornalistica, garantita dall'articolo 10 della Convenzione, se non in circostanze eccezionali, in particolare quando siano stati gravemente lesi altri diritti fondamentali, come nell'ipotesi, ad esempio, della diffusione di un discorso di odio e di incitamento alla violenza».

Il disegno di legge in esame conferma sostanzialmente l'impianto già votato alla Camera, escludendo la pena detentiva e predisponendo una serie di strumenti diretti a ristabilire la verità in maniera efficace ed adeguata, con la nuova disciplina della rettifica. La rettifica, alle condizioni descritte nel disegno di legge, consente la non punibilità dell'autore e dei responsabili per l'offesa.

La Commissione giustizia ha provveduto a congiungere l'esame di numerosi altri disegni di legge e di una petizione, delle quali si propone l'assorbimento nel testo del citato disegno di legge, cui pure sono state apportate rilevanti integrazioni.

L'articolo 1 reca le modifiche alla già menzionata legge sulla stampa. Il tratto saliente introdotto all'articolo 1 della legge n. 47 del 1948 risiede nel fatto che le disposizioni di tale normativa sono estese anche alle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti pubblicati, trasmessi o messi in rete. La latitudine applicativa della legge si estende, peraltro, anche alle testate giornalistiche radiotelevisive. Tale norma generale, che giunge all'Assemblea del Senato nel testo identico a quello deliberato dall'altro ramo del Parlamento, è seguita da una riscrittura dell'articolo 8 della suddetta legge che riguarda invece la rettifica. Rettifica che deve essere pubblicata gratuitamente senza commento, senza risposta, senza titolo e con chiaro riferimento all'articolo reputato diffamatorio. La complessità di tale tematica, sulla quale

la Commissione ha raggiunto un punto di intesa, può essere esplicita facendo riferimento a tre punti salienti.

In primo luogo, vi è espresso riferimento ai casi in cui le dichiarazioni o le rettifiche non debbono essere pubblicate e ciò accade quando esse abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o siano documentalmente false.

In secondo luogo, si è stabilito che il direttore o il responsabile hanno l'obbligo di informare l'autore dell'articolo o del servizio dell'avvenuta richiesta di rettifica. In tale modo della procedura di rettifica (e delle sue conseguenze, come la condizione di non punibilità) può avvalersi l'autore dell'offesa anche nei casi di inerzia dello stesso direttore.

In terzo luogo, è fissato tale obbligo solo nel caso in cui l'articolo oggetto di rettifica sia firmato.

La lettera *b)* ha introdotto rilevanti modifiche concernenti le modalità per effettuare la rettifica per le testate giornalistiche *on line*. Anche qui, inoltre, viene ribadita l'eccezione all'obbligo di pubblicazione di dichiarazioni e rettifiche qualora esse risultino documentalmente false.

Di minor rilievo sono poi le modifiche apportate dalla Commissione alla disciplina della rettifica per la stampa non periodica. Aggiunge completezza al sistema di tutela l'esplicito riferimento al caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione sul sito Internet. In tale evenienza la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale.

Nel corso dell'esame in Commissione sono state inserite due norme riguardanti rispettivamente la richiesta di rettifica, che deve essere accolta in ogni caso dal giudice quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato, e la previsione della comunicazione al prefetto ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Si è ritenuto altresì di inserire un ulteriore periodo volto a collegare l'irrogazione di tali sanzioni con la comunicazione all'ordine professionale per l'adozione delle determinazioni di competenza.

In materia di risarcimento del danno la Commissione non ha modificato il nuovo articolo 11-*bis* della legge sulla stampa (inserito dalla Camera dei deputati), mentre si è limitata a rimodulare, con una leggera attenuazione, le pene per la diffamazione contenute nel nuovo articolo 13 (anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati). La Camera, infatti, ha accorpato in questo solo articolo - abrogando l'articolo 12 della legge n. 47 del 1948 - le diverse fattispecie sanzionatorie relative alla diffamazione a mezzo stampa, per le quali viene eliminata la pena della reclusione.

Sempre ad un emendamento approvato in Commissione si deve l'introduzione di una specifica causa di non punibilità secondo la quale l'autore dell'offesa non risulta punibile quando abbia chiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

Venendo alle modifiche apportate al codice penale, che costituiscono la seconda parte qualificante dell'intero disegno di legge, la Commissione ha tendenzialmente confermato l'impianto dell'articolo 57 del codice penale, come riformulato dalla Camera dei deputati, riguardo ai reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione.

È stato tuttavia specificato il titolo della responsabilità di cui risponde il direttore o il vice direttore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica di varia natura, per i delitti commessi con tali mezzi di diffusione qualora l'atto illecito sia conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La scelta di esplicitare che tale forma di responsabilità è assunta a titolo di colpa sembra preferibile rispetto all'idea di mantenere un certo regime di ambiguità. L'aggiunta di un secondo comma, al testo dell'articolo 57 del codice penale, è sembrata poi particolarmente utile, giacché attribuisce la responsabilità per i delitti commessi con il mezzo della stampa al direttore o al vice direttore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica nel caso in cui gli scritti o le diffusioni non risultino firmate.

Quanto ai reati di cui agli articoli 594 e 595 del codice penale, rispettivamente in materia d'ingiuria e diffamazione, non sono state apportate modifiche alle nuove formulazioni predisposte dall'altro ramo del Parlamento. Ricordo peraltro che la legge 28 aprile 2014, n. 67, ha affidato al Governo la delega per la depenalizzazione di alcuni reati minori, tra i quali anche quello di cui all'articolo 594, ovvero l'ingiuria.

Un'ultima, ma assai rilevante novità, introdotta dalla Commissione, risiede nell'articolo 3 del disegno di legge, che reca ulteriori misure a tutela del soggetto diffamato o leso nell'onore o nella reputazione. Si tratta di disposizioni dai risvolti applicativi sicuramente complessi, ma che per la prima volta regolano il diritto dell'interessato a domandare l'eliminazione dai siti Internet e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di legge.

Due specifici commi regolano la facoltà di richiesta al giudice dell'ordine di rimozione o dell'inibizione della diffusione, nonché la facoltà di esercizio di questi mezzi di tutela in favore degli eredi, in caso di morte dell'interessato.

Infine, risultano confermate nel testo conforme a quello approvato dalla Camera dei deputati le modifiche agli articoli 427 e 200 del codice di procedura penale.

Concludo evidenziando due temi sui quali l'intervento del legislatore, a mio parere, è urgente e che sono stati solo sfiorati dalla discussione in Commissione su questo disegno di legge.

Il primo riguarda l'uso a scopo intimidatorio della giustizia. È un fenomeno ben conosciuto nel campo dell'informazione quello della querela temeraria o delle richieste di abnormi risarcimenti per il preteso danno subito. La Commissione non ha ritenuto di accogliere le proposte emendative, che miravano a penalizzare la temerarietà dell'azione civile o penale contro l'autore dell'articolo. Tuttavia, una riflessione più organica e completa su questo problema della nostra giustizia, che non è limitato solo al settore dell'informazione, è ormai indifferibile.

L'altro tema è il *web*, la rete, un mondo estremamente complesso, ma che non può restare terra di nessuno e sfuggire ad ogni regola. Forse la collega, senatrice Capacchione, avrà modo d'intervenire per raccontare alcuni episodi di cui è stata, suo malgrado, protagonista e vittima. Tutti noi vogliamo tutelare la piena libertà della rete, ma nel contempo riteniamo che anche il cittadino debba essere tutelato, sia esso un giornalista che racconta i fatti di cui viene a conoscenza, sia magari una ragazzina ferita da un gioco perverso di insulti diffamatori in un *social* e che decide di porre fine alla sua esistenza.

Non oggi, non qui, ma è tempo per un dibattito serio e maturo e per una legge che regoli quel mondo. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Buemi e Bencini).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Casson. Ne ha facoltà.

CASSON (PD) Signora Presidente, il rapporto tra libertà di stampa e diritto di ogni cittadino alla tutela della propria riservatezza ed onorabilità è tra i più complicati per quanto riguarda il necessario equilibrio da trovare tra l'interesse del singolo e quello collettivo. Parlo d'interesse collettivo perché è la nostra stessa Carta costituzionale, nella parte iniziale, in particolare all'articolo 21, ad indicare la libertà di stampa e la libertà di espressione del proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, come diritti fondamentali, non soltanto a tutela del singolo individuo, ma come principi istituzionali che devono essere garantiti dallo Stato e da ogni istituzione.

Ora, noi ci siamo cimentati ripetutamente negli ultimi anni, anche nel corso di questa legislatura, con diversificate proposte che cercavano di trovare il giusto punto di equilibrio tra questi due interessi costituzionalmente protetti e che, spesso, possono anche confliggere.

Nelle passate legislature siamo arrivati al punto di approvare una normativa nuova e riformatrice dell'impostazione del codice penale che risale a molti anni fa, e peraltro ci siamo sempre fermati di fronte e quelle che in alcuni casi sono state definite resistenze ingiustificate e ingiustificabili all'interno delle Aule parlamentari.

Sappiamo che quello della libertà di stampa è uno dei gradienti che vengono utilizzati per misurare il cosiddetto grado di civiltà di un Paese, e, se dobbiamo stare a quello che dicono gli organismi internazionali che ripetutamente sono intervenuti anche nei confronti dell'Italia (o per condannarla o per sollecitarla a modifiche normative), ci rendiamo conto che il grado di libertà di stampa all'interno del nostro Paese non è certamente tra i più elevati del mondo occidentale, in particolare delle democrazie moderne. Sono infatti numerosi gli interventi e le sollecitazioni che sono stati rivolti in questo senso da più parti. Ricordo innanzitutto il commissario per i diritti umani, il Consiglio d'Europa, l'OSCE, il relatore speciale delle Nazioni Unite, Article 19 e, da ultimo, anche il Committee to protect journalist di New York. Tutti quanti rappresentavano la necessità di un intervento innanzitutto per eliminare la previsione del carcere per quanto riguarda i giornalisti e la libertà di stampa, ma soprattutto per adeguare la normativa italiana agli *standard* europei.

È indubitabile che il disegno di legge che viene presentato all'esame di questo Senato, così come approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, rappresenti un passo in avanti soprattutto perché finalmente viene cancellata la previsione del carcere per i giornalisti: questo direi che risponde proprio alla necessità di cambio di passo giuridico e sociale. Ci sono però altre sfide e altri punti che dovrebbero essere affrontati e che, com'è stato segnalato anche dalla relatrice, si potranno discutere in quest'Aula.

Prima di passare a due indicazioni specifiche, ricordo che, circa un paio di anni fa, ci eravamo trovati all'ultimo caso scottante, incandescente in certi momenti, il caso Sallusti, che riproponeva alla nostra attenzione la vicenda, appunto, del carcere per i giornalisti. Ebbene, era dovuto intervenire nel 2012 il Presidente della Repubblica per risolvere quel caso perché, ancora una volta, il Parlamento non era stato in grado di dare una soluzione urgente e coerente rispetto alle sollecitazioni e agli inviti internazionali. Ricordo che in quel caso, con una misura *extra ordinem*, fu utilizzato il potere di grazia con la commutazione della pena detentiva in una multa e, contemporaneamente all'uso di questo potere straordinario del Presidente della Repubblica, ci fu una richiesta al Parlamento di modificare le norme sulla diffamazione senza indugio e tenendo soprattutto conto di quelli che erano i richiami europei.

Ora, ci arriva dalla Camera dei deputati questo testo, che abbiamo ampiamente discusso e affrontato in Commissione tra tutte le forze politiche insieme al Governo, però siamo convinti che ci sia ancora la possibilità di fare un ulteriore passo in avanti.

Mi limiterò a dare un'indicazione, sulla scia di quello che diceva poco fa la relatrice, per quanto riguarda il nodo che in questo momento forse diventa fondamentale, cioè quello delle liti temerarie, sia nel settore civile che in quello penale. Prima di passare a questa illustrazione, però, credo vada segnalato un aspetto che ci viene posto dagli organismi internazionali che ricordavo, cioè la necessità di pensare se non sia proprio il caso, in materia di libertà di stampa e di diffamazione, di eliminare totalmente gli aspetti di natura penale: questo non per non dare tutela al cittadino o a coloro che si possano sentire diffamati o ingiuriati ingiustamente, ma per riportare questa materia nel giusto contorno e per dare un giusto equilibrio. In questo senso è stata presentata la proposta di affidare al Governo una delega per eliminare il delitto di diffamazione, ferma restando la responsabilità civile e il conseguente risarcimento del danno secondo determinati principi che sono chiaramente illustrati all'interno del primo emendamento proposto.

Mi rendo conto che la nostra società, il nostro Parlamento non è ancora arrivato al livello di decidere una modifica così perentoria, così netta, eliminando la prospettiva penale relativa al delitto di diffamazione. Ricordo però che questo Senato, così come l'intero Parlamento, soltanto pochi mesi fa (lo scorso anno), ha votato, con ampia maggioranza, una legge che riguardava il sistema penale nel suo insieme e conteneva un invito al Governo, con delega, alla depenalizzazione di tutta una serie di reati. Questo sarebbe uno dei modi per poter arrivare a una razionalizzazione del nostro sistema penale, che è ancora basato sull'impostazione del codice Rocco-Mussolini e che sarebbe ora di portare a un livello di civiltà maggiore.

Ora, ripeto, mi rendo conto che il passo che propongo è forse più lungo della gamba, perché invito questo Senato e il Parlamento a cancellare gli aspetti penali relativi a questa materia, però credo sia giunto il momento di portare anche il Parlamento ad una discussione in merito che in ambito sociale e civile tale è già in corso da parecchio tempo. Sostanzialmente, e in via generale, si tratta di cercare di eliminare la materia penale per determinate situazioni, concentrando l'interesse di natura penalistica dello Stato, dell'ordinamento, delle Forze di polizia e della magistratura sui veri nodi, sui veri problemi che generano allarme di natura sociale all'interno del nostro Stato.

L'altro punto che voglio semplicemente ricordare è stato citato nella parte finale dell'intervento dalla nostra relatrice e fa riferimento ad una situazione che si vive continuamente, da anni, nel Paese e che riguarda in profondità la libertà di stampa, soprattutto dei giornalisti, e di quelli che lavorano per i piccoli giornali in particolare, che un po' per tutta la nostra penisola, quando si verificano scandali e fatti gravi di cronaca che magari hanno a che fare con l'uno o l'altro potente, con l'una o l'altra forza politica, non si lasciano intimidire preventivamente e, proprio per adempiere al loro dovere di comunicare e di informare, corrono dei rischi seri non soltanto di natura fisica - come talvolta abbiamo visto perché qualche giornalista è stato anche ammazzato - ma anche da un punto di vista processuale, civilistico e penale. Certe volte, purtroppo in qualche caso molte volte, sono stati vittime di intimidazione i giornalisti, in particolar modo della stampa territoriale, che hanno voluto parlare di grandi scandali, magari addirittura in anticipo rispetto alle indagini degli inquirenti, della magistratura e si sono visti recapitare tra capo e collo citazioni in sede civilistica con richieste di risarcimento danni per milioni di euro o addirittura per procedimenti penali con richieste di arresto.

Cito un solo caso che in questo periodo è, per così dire, agli onori, o meglio ai disonori della cronaca: quello che riguarda il consorzio Venezia Nuova e lo scandalo MOSE. Proprio in questo caso specifico ci sono stati giornalisti della stampa locale ma anche nazionale che hanno subito citazioni per milioni di euro nel tentativo di intimidirli.

Io credo, invece, che a coloro che scrivono fatti veri e riscontrati andrebbe data una medaglia e non dovrebbero essere sottoposti a liti in sede civile oppure a querele temerarie proprio per tutelare

quella libertà di stampa di cui dicevo all'inizio e per trovare un punto di equilibrio tra il diritto di pensare e di scrivere e la tutela dell'onorabilità delle persone. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.

ALBANO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, questo provvedimento si inserisce in un quadro di interventi necessari in relazione al mutare del tempo: le nuove tecnologie, le nuove modalità di comunicazione e di informazione impongono di intervenire per disciplinare situazioni prima sconosciute al legislatore del 1948 e che ora vengono individuate in modo specifico dalla nuova normativa.

Mi riferisco, in particolar modo, alle testate giornalistiche *on line* che ormai da tempo aspettano di essere disciplinate.

La libertà di manifestazione del pensiero, tutelata *in primis* dalla nostra Carta costituzionale all'articolo 21, non può non tenere conto della tutela della persona e della sua reputazione, bene giuridico protetto dalle norme penali di cui agli articoli 594 e 595 del codice penale, modificate con questo disegno di legge.

Tra le maggiori novità di questo provvedimento c'è l'abolizione della pena detentiva per i reati di diffamazione e di ingiuria. Il disegno di legge, infatti, modifica l'articolo 13 della legge sulla stampa portando fino a un massimo di 10.000 euro la pena pecuniaria prevista per tale reato, eliminando, contestualmente, la pena detentiva precedentemente prevista.

Tale elemento permetterà, sicuramente, di allineare la nostra legislazione alla maggior parte delle democrazie mature e liberali in tema di reati di opinione. Non solo: anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani ci impone questa modifica. Secondo quanto infatti evidenziato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo è incompatibile con il dettato costituzionale la previsione di una pena detentiva per tali reati.

Mi riferisco alla sentenza del 2 aprile 2009 (Kydonis contro Grecia). La Corte di Strasburgo, condannando la Grecia al risarcimento di un giornalista, ha ritenuto che le pene detentive non siano, in linea di massima, compatibili con la libertà di espressione perché «il carcere ha un effetto deterrente sulla libertà dei giornalisti di informare, con effetti negativi sulla collettività che ha a sua volta diritto a ricevere informazioni», sottolineando che «la previsione di una pena carceraria inflitta per un'infrazione commessa nel campo della stampa non è compatibile con la libertà di espressione giornalistica, garantita dall'articolo 10 della Convenzione, se non in circostanze eccezionali, in particolare, quando siano stati gravemente lesi altri diritti fondamentali, come nell'ipotesi, ad esempio, della diffusione di un discorso di odio e di incitazione alla violenza».

Secondo il citato articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione e tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Questo mio intervento, però, vuole essere un intervento in favore del grandissimo lavoro svolto in Commissione dai miei colleghi: un plauso va a loro che, sul testo in arrivo dalla Camera, hanno introdotto importanti novità, come, ad esempio, il superamento delle ambiguità sul titolo della responsabilità da attribuire al direttore responsabile che non abbia svolto il suo lavoro di vigilanza sugli articoli pubblicati.

Il riferimento è alla modifica dell'articolo 57 del codice penale e al superamento delle cosiddette ambiguità che avevano portato varie dispute dottrinarie e giurisprudenziali.

Volevo concludere dicendo che, se l'estensione apportata dall'articolo 1 di questo disegno di legge in tema di applicazione della legge sulla stampa anche alle testate giornalistiche *on line* e radiotelevisive è una cosa che andava fatta da tempo, è ora altrettanto necessario concentrare la nostra attenzione su un altro fronte affine: mi riferisco, in particolare, al disegno di legge sul cyberbullismo - il disegno di legge n. 1261, di cui sono firmataria - che nei prossimi giorni sarà in discussione proprio in quest'Aula e che introdurrà misure per contrastare un fenomeno che sempre più sfrutta i *social network* come via privilegiata di offesa alle giovani vittime. A causa della

provenienza, dell'orientamento sessuale e di qualsiasi altra cosa che vede nella diversità un elemento negativo anziché una ricchezza, molti adolescenti diventano vittime di insulti che sfociano nella prostrazione psicologica, nella depressione e, nei casi più gravi (così come la cronaca ci ha fatto purtroppo conoscere), anche nel suicidio.

Nel confermare il sostegno a questo provvedimento sulla diffamazione, spero, in conclusione, che anche le misure contro il cyberbullismo diventino legge dello Stato e, quindi, patrimonio di tutti. Grazie per l'attenzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE (PD). Signora Presidente, il testo che andiamo a discutere e a votare oggi è stato ampiamente illustrato dalla relatrice, sia nella sua struttura di fondo, sia nelle modifiche apportate dal lavoro della Commissione giustizia del Senato; non tornerò pertanto sui criteri fondanti di questa norma. Mi limiterò ad una riflessione rispetto al ruolo che una legge di questo genere può avere nel rapporto difficile che più volte, anche in questo mandato, ci siamo trovati a discutere fra la libertà di espressione e la necessità di tutelare da eventuali abusi di questa libertà chi può trovarsi a diventarne vittima.

Vorrei partire citando l'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il quale stabilisce che «ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione», che include «la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee» senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. È un principio di fondamentale civiltà giuridica, che parla in maniera particolare a quei Paesi in cui la libertà di espressione è conculcata da un potere dello Stato che impedisce il libero dispiegarsi delle opinioni, delle posizioni politiche e del dibattito culturale all'interno dei confini di un Paese. Dopodiché, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo entra nel merito di quello che deve necessariamente essere un anticorpo rispetto all'abuso della libertà di espressione, nel caso in cui possa esserci un danneggiamento nei confronti di altri. Continua quindi al secondo comma dicendo che l'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario. Si tratta quindi di una serie di limitazioni; però, soprattutto per quanto riguarda il tema della libertà di stampa, quindi l'espressione libera del pensiero attraverso gli organi di comunicazione, non solo cartacei, ma anche radiotelevisivi o cinematografici, la Convenzione stabilisce delle eccezioni solo in alcuni casi, fortemente delimitati e fortemente motivati. In particolare, le circostanze eccezionali che vengono enucleate dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo sono la lesione di altri diritti fondamentali e la diffusione di un discorso di odio o di incitazione alla violenza.

In questa difficile ricerca di un equilibrio sta il lavoro svolto dalla Commissione su questa proposta, che meritoriamente decarcerizza il reato di diffamazione, per un motivo che è stato enucleato in precedenza dalla relatrice, ovvero per il fatto che la pena detentiva rappresenterebbe un insopportabile elemento di deterrenza rispetto alla libera espressione della libertà di stampa. Voglio citare per esempio il caso della Francia, che in maniera consona a quanto stabilito dalla Convenzione e dalla Corte europea dei diritti umani, stabilisce solo delle pene pecuniarie, delle ammende per la diffamazione, tranne che nel caso in cui essa abbia un contenuto direttamente discriminatorio, cioè riguardi la razza, la religione, il sesso, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o la condizione di disabilità della vittima. Quindi, l'ordinamento francese distingue in modo chiaro una sanzione solo pecuniaria per la diffamazione in senso lato, ma interviene in maniera specifica laddove venga messa in atto una discriminazione sulla base delle condizioni personali della vittima.

C'è un altro aspetto da evidenziare e un altro elemento di equilibrio importante, che con la proposta oggi all'attenzione del Senato ci si è sforzati di trovare, oltre a quello fra la libertà di espressione e la difesa del cittadino da un danneggiamento conseguente ad un abuso della libertà di espressione: si tratta della questione del rapporto fra l'intervento limitatorio della libertà di espressione, nei casi eccezionali previsti dalla legge, e quella realtà relativamente nuova, non sul piano culturale, ma dal punto di vista degli interventi normativi, che è il mondo di Internet. Fino a pochi anni fa, se parlavamo di libertà di stampa, accanto al cartaceo, ci limitavamo a parlare al massimo della diffusione radiotelevisiva e cinematografica. Oggi sappiamo che la rete è diventata il luogo privilegiato, enormemente maggioritario, per qualsiasi forma di espressione e di comunicazione. È quindi necessario inserire - come stiamo facendo - anche all'interno di questo provvedimento di

legge un riferimento specifico alla libertà di stampa a mezzo Internet e alle limitazioni di tale libertà.

Su questo però, colleghe e colleghi, dobbiamo anche prendere atto di un limite dell'azione legislativa svolta fino ad oggi, nel senso che gli interventi normativi che fino ad oggi hanno riguardato la sfera di Internet sono stati interventi normativi specifici, frammentati, frazionati, che non danno conto della grande sfida che questo nuovo fenomeno pone, anche dal punto di vista normativo. Oggi interveniamo con un elemento limitativo della libertà di espressione della rete, nel momento in cui inseriamo, all'interno di una proposta di legge contro l'estendersi della diffamazione, anche la possibilità di agire sul *web*. Fatemi dire però che lo facciamo in modo approssimato rispetto all'obiettivo, nel senso che, per esempio, la nostra previsione di eliminare dal *web* un contenuto diffamatorio, lesivo dell'onore di una persona, potrà forse avvicinarsi all'obiettivo, ma con grande difficoltà riuscirà a raggiungerlo, dati il carattere difficilmente individuabile e arginabile della diffusione velocissima delle informazioni su Internet e del rimbalzo velocissimo delle informazioni fra un sito e l'altro. Ad ogni modo, stiamo intervenendo con un elemento di limitazione e dunque sarà molto importante che il Parlamento, agendo sia pur meritoriamente, a buon motivo, con azioni limitative rispetto all'espressione su Internet, si preoccupi contemporaneamente di affrontare questa realtà, cercando di creare una legislazione favorevole affinché questo strumento possa esprimere al massimo livello le sue potenzialità.

Quindi, con la proposta di oggi andiamo ad affrontare una serie di questioni molto importanti che torneranno ad occupare l'azione del nostro Parlamento, con la consapevolezza che tanto lavoro c'è ancora da fare per definire in modo migliore quei due nodi di cui ho prima parlato: mi riferisco al rapporto fra libertà di espressione e sua limitazione in caso di danni a terzi e al rapporto fra libertà di espressione su Internet e la necessaria collocazione anche del *web* fra quegli strumenti di comunicazione su cui è necessario che la norma ponga limiti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, parliamo dunque di diffamazione.

Ebbene, solo qualche giorno fa un importante esponente politico di questa maggioranza ha dichiarato, proprio parlando di diffamazione, quanto segue (cito letteralmente): «Noi sull'orlo del baratro non ci andiamo per l'articolo 18. Ci andiamo per il metodo Boffo, perché se uno dice la sua, deve poterla dire senza che gli venga tolta la dignità». L'autore di questa dichiarazione è l'onorevole Bersani e il destinatario dell'accusa è il presidente del Consiglio Renzi, cioè colui che «controlla», direttamente e indirettamente, tutta l'informazione che transita quotidianamente nei tre principali canali della RAI. Come molti di voi ben ricordano, RAI 1 era dominio assoluto della Democrazia Cristiana, RAI 2 del Partito Socialista e RAI 3 del PC-DS. Ora tutti questi tre canali sono controllati da «lui». E per «lui» non intendo certo Berlusconi, ma un suo emulo, Renzi, il quale transita quotidianamente sulle tre principali reti RAI e, con il patto del Nazareno, si è garantito l'«allineamento» alla propria linea politica anche del principale *network* televisivo privato italiano. Una potenza di fuoco straordinaria.

E in effetti si vede. Questo *weekend* si svolgeranno le votazioni per le Province ma, se lo chiedete agli italiani, vi risponderanno che non è vero e non è possibile, perché le Province sono state abrogate da Renzi. Avete abbassato le pene ai mafiosi o, peggio, ai politici che si fanno eleggere grazie ad accordi della mafia, nel sostanziale silenzio dei *media*. State stravolgendo la legge sull'autoriciclaggio e neanche un autoriciclatore avrebbe potuto fare meglio. E ancora silenzio nelle TV.

Candidate alla Corte costituzionale un «saggio» smemorato sulla trattativa Stato-mafia che, però, ben ricorda che la legge Severino è incostituzionale. Ma se ne ricorda solo quando viene applicata a Berlusconi.

Ecco, nelle centinaia di interviste al vostro amato *Premier*, notoriamente più presente in televisione che a Palazzo Chigi, guarda caso c'è mai stata una domanda su questi argomenti.

Ora, immaginiamo che questa «informazione», che annulla fatti reali ed inconfutabili e che dal nulla crea fatti inesistenti, possa venire consapevolmente, scientificamente e reiteratamente manipolata per danneggiare o addirittura distruggere la dignità e la reputazione di uno o più soggetti. In Italia questa pratica assurge addirittura al ruolo di metodo e ha conquistato addirittura un nome proprio, il ben conosciuto «metodo Boffo», per l'appunto.

Il «metodo Boffo» è una campagna diffamatoria fatta di mezze verità mescolate a bugie, con l'unico intento di screditare l'avversario «politico» utilizzando l'informazione, o meglio, manipolando

l'informazione. Metodo che sappiamo essere stato sdoganato da Berlusconi, o meglio dai suoi sodali, e che ora, a quanto asserisce l'onorevole Bersani, è stato fatto proprio da Renzi.

L'informazione e la libertà di stampa sono i pilastri della democrazia e su questo credo che nessuno possa avere dei dubbi; ma è bene ricordare che stampa e informazione in Italia sono liberi solo parzialmente e di questo non possiamo non tenere conto, affrontando l'argomento diffamazione.

Occorre, infatti, bilanciare due diritti contrapposti: da un lato, la libertà di espressione del pensiero come bene primario costituzionalmente garantito e, dall'altro, i diritti della personalità, quindi dignità e reputazione, anch'essi garantiti costituzionalmente. La libertà di manifestazione del pensiero è anche un diritto fondamentale dell'uomo; è riconosciuto, tra l'altro, dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti umani ed è una pietra angolare su cui poggiano tutti gli altri diritti e libertà fondamentali.

Sebbene la comunicazione sia profondamente mutata in questi ultimi anni e vi sia stata una provvidenziale moltiplicazione dei *media*, rimane una differenza sostanziale: al mondo della TV, della carta stampata e, più in generale, delle testate giornalistiche registrate è riconosciuta una credibilità rafforzata o addirittura una sorta di ufficialità. Questi mezzi hanno dunque la capacità di influenzare l'opinione pubblica in maniera molto incisiva, determinante, oserei dire micidiale.

Non è dunque possibile sanzionare allo stesso modo un giornalista professionista che scrive sulla prima pagina di un quotidiano nazionale e un cittadino che scrive magari i propri pensieri *on line*, magari indirizzati a una propria ristretta cerchia di amici.

Con riferimento al *web* e alle testate giornalistiche *on line*, argomento dal quale non mi voglio certo sottrarre, ebbene questo specifico punto è previsto addirittura dall'articolo 1 del disegno di legge che stiamo discutendo. La prevista registrazione delle testate presso il tribunale garantisce l'esistenza di una effettiva struttura dietro al sito Internet e ci trova dunque ben d'accordo. Corretta è anche l'esclusione dalla responsabilità per la pubblicazione di eventuali commenti dei lettori di un articolo, commenti dal contenuto che potrebbe essere diffamatorio (mi riferisco alla responsabilità oggettiva, naturalmente). Questo è in linea con la giurisprudenza della Cassazione. Infatti, chi scrive un articolo non può essere ritenuto responsabile dei commenti raccolti.

Tutto ciò premesso, siamo dell'opinione che, benché la diffamazione possa essere sistematica e consapevole, addirittura scientifica ed elevata a rango di metodo e quindi obiettivamente molto grave, specialmente in un Paese, come il nostro, nel quale, come ho ricordato, la stampa e l'informazione sono fortemente manipolati, sia ora di finire di punire la diffamazione con il carcere. Dello stesso avviso è anche la Corte di Strasburgo, secondo la quale le pene detentive non sono compatibili con la libertà di espressione, perché «il carcere ha un effetto deterrente sulla libertà dei giornalisti di informare, con effetti negativi sulla collettività, che ha a sua volta diritto a ricevere informazioni».

In fondo - e concludo - chi fa della diffamazione, scientifica, reiterata e consapevole, un'arma di lotta politica è sicuramente molto sensibile anche al proprio portafoglio e soprattutto timoroso di dover ristabilire la verità dei fatti, piuttosto che incline alla tutela della propria reputazione. Ed è lì che questa norma deve andare ad intervenire. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bencini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Susta. Ne ha facoltà.

SUSTA (SCPI). Signora Presidente e colleghi, il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura alla Camera e modificato in sede referente al Senato, affronta il delicato tema della diffamazione a mezzo stampa e cerca di coniugare l'esigenza di tutela della libertà di informazione e di espressione con l'inviolabile diritto del cittadino a non essere diffamato e leso nella sua reputazione.

Il provvedimento è frutto di un'attenta riflessione e di un adeguato approfondimento nel corso dell'esame parlamentare, grazie anche alle numerose audizioni svolte che hanno contribuito a chiarire alcune delle problematiche connesse all'applicazione concreta della disciplina vigente, con particolare riferimento alla spinosa questione della responsabilità oggettiva del direttore. Esso rappresenta, senza dubbio, un importante passo per affrontare con serietà e responsabilità il problema del delicato bilanciamento di due diritti fondamentali costituzionalmente tutelati e spesso in tensione.

La questione fu ampiamente affrontata nella passata legislatura quando alcuni eventi noti a tutti (casi Mulè e Sallusti) portarono all'attenzione mediatica e soprattutto politica il contrastato tema della libertà di stampa e dei suoi limiti e l'opportunità di modificare una legge risalente al 1948 che aveva come corollario applicativo una diffusione dell'informazione caratterizzata dal mezzo della

stampa e le disposizioni del codice penale in materia di reato di diffamazione che, così come formulato, non è più attuale.

Il corollario applicativo del principio della libertà di manifestazione del pensiero (articolo 21 della Costituzione) per il momento storico in cui fu scritto vedeva infatti nella stampa il luogo ove questa libertà poteva esplicarsi al meglio, ponendosi in netta cesura rispetto al periodo previgente caratterizzato da un controllo preventivo da parte del regime, con possibile sequestro prima che lo stampato vedesse la diffusione. È il 15 aprile 1947 quando all'ordine del giorno dell'Assemblea costituente fu posto l'articolo 16 della Carta che diventerà successivamente il nostro articolo 21. I Padri costituenti avevano ben presente come solo per il tramite di una libertà di esprimere liberamente il proprio pensiero si poteva fare quel salto democratico verso la nuova Repubblica.

Nel corso degli anni lo stampato ha lentamente ceduto il passo a nuove forme di comunicazione, dapprima con il sistema radiotelevisivo e, in tempi più recenti, tramite le diverse piattaforme *web*. Aumenta, quindi, la capacità diffusiva di uno scritto tramite un ventaglio sempre maggiore di mezzi di comunicazione. Questo ha evidenti conseguenze anche sul piano della possibilità che da quella manifestazione del pensiero, qualunque sia il mezzo di diffusione, derivi come conseguenza anche la lesione dell'onorabilità della persona, come ricordava la relatrice nella sua relazione introduttiva.

Dal punto di vista dell'impianto complessivo, l'intervento normativo risponde a un'istanza generalizzata e condivisa, per larga parte, dalla maggioranza delle forze politiche di introdurre nel nostro ordinamento alcune misure indispensabili volte ad assicurare un'informazione più libera e, al contempo, più responsabile.

È anche giusto fare un confronto con quello che avviene in altre parti d'Europa e del mondo rispetto a un tema in cui ancora spesso si sente dire della profonda differenza che esiste tra l'Italia e il resto del mondo. Non deve essere così e quello che stiamo facendo ci avvicina al resto del mondo. In Germania, ad esempio, è contemplata la pena detentiva, ma di fatto non è mai stata praticata. Ma il contesto culturale e sociale estremamente diverso, con un equilibrio di convivenza, fa sì che, se ci fosse una diffamazione a mezzo stampa di fatto calunniosa, perché si diffama quando si sa di mentire, ciò verrebbe considerato un suicidio pubblicistico da parte degli stessi giornali per la perdita di autorevolezza e di autorità che avrebbero sul piano morale nei confronti del pubblico.

In Francia forse c'è ancora più severità che da noi e, anche se non è contemplata la pena detentiva, molto più forte è il diritto di replica e la tutela dei cittadini e della loro *privacy*: mai sarebbe pubblicabile in Francia l'insieme dei verbali di interrogatorio di una persona sottoposta ad indagine.

In Inghilterra, ad esempio, la diffamazione a mezzo stampa è stata depenalizzata solo nel 2009, ma anche in questo caso molto forte è la tutela per il cittadino in termini di rettifica, di risarcimento del danno e di riparazione.

In Spagna è ancora prevista la pena detentiva, ancorché non sia mai stata inflitta, se non nei casi in cui attraverso la stampa si incitava in qualche modo al terrorismo e alla violenza, soprattutto nelle aree condizionate dal terrorismo basco.

Negli Stati Uniti, ancora, non esiste un reato federale di diffamazione, ma anche lì esistono forti forme di riparazione e 17 Stati federali contemplano anche una pena detentiva.

Di certo stiamo ponendo in essere un'azione di adeguamento e di allineamento che cerca faticosamente di contemperare il diritto alla libertà di espressione da parte dei giornali e della manifestazione del pensiero di editori, direttori e giornalisti, con il diritto di tutelare l'onorabilità delle persone. In un contesto, però, in cui assistiamo all'exasperazione costante del modo di rapportarsi anche tra di noi, nella degenerazione di una convivenza civile che non trova più il comune denominatore delle ragioni della convivenza, lo sbattere il mostro in prima pagina è stato spesso lo strumento per distruggere persone, avversari politici, e credo che questo meriti un'attenta osservazione ben al di là della ridefinizione delle fattispecie penalmente perseguibili e delle sanzioni ad esse collegate.

Certo, rivedere la disciplina della rettifica, stabilendo tra l'altro che essa deve essere pubblicata gratuitamente senza commento, senza risposta, senza titolo e con l'indicazione che si tratta di una rettifica riferita ad un certo articolo, individuato con la data della pubblicazione e con il nome dell'autore, è estremamente importante, molto più di quanto avvenuto fino adesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge sulla stampa. Vi è un espresso riferimento ai casi in cui le dichiarazioni e le rettifiche non sono pubblicabili, vale a dire quando esse abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o siano documentalmente false. Vi è la modifica delle sanzioni amministrative, mentre è sicuramente da condividere l'eliminazione della pena della reclusione: questo sì è estremamente importante, come abbiamo visto e constatato tutti nel corso della discussione sul caso Sallusti.

Credo tuttavia, come si diceva peraltro nella conclusione della relazione, che ci si debba preoccupare molto di quello che è oggi il rapporto che abbiamo con un *web* che deve rimanere libero, ma che spesso viene mal utilizzato: la diffusione della conculcazione dell'onorabilità delle persone, della diffamazione e della calunnia, senza che vi siano particolari conseguenze, è un problema che ci dobbiamo porre tutti.

Insomma, con questa legge certamente noi andiamo nella direzione di adeguarci ad un ordinamento comune assolutamente indispensabile in un mondo in cui la libera circolazione dei beni, dei servizi, delle persone e delle idee è il caposaldo del nuovo modo di vivere nella competizione e nel mondo globale. Ci stiamo adeguando ad una normativa che è diffusa negli altri Stati. Nello stesso tempo, dobbiamo porci il problema di come tutelare le persone rispetto ad un utilizzo sbagliato che il *web* oggi consente a chiunque, cosicché chiunque si sente in diritto di poter colpire chicchessia.

Tutto questo comporterà una revisione della normativa vigente. Per ora credo che l'obbligo di eliminazione dai siti Internet, dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione della legge sia un fatto estremamente positivo, utile a ricostruire un equilibrio che è stato spesso alterato.

Anticipo, quindi, che esprimeremo un voto favorevole a questo provvedimento con queste motivazioni, riservandoci, alla luce del dibattito che seguirà, di intervenire in sede di dichiarazione di voto. (*Applausi del senatore Marino Luigi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buemi. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la nuova legge sulla diffamazione a mezzo stampa, che si è tentato invano di approvare nella scorsa legislatura soprattutto dopo il caso Sallusti, è una priorità che ci è imposta anche dalla sempre più incisiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il punto di equilibrio fissato oltre mezzo secolo fa, però, necessita di aggiustamenti anche per quanto riguarda la struttura stessa del mezzo con cui il reato viene commesso. Già da un decennio le pandette conoscono la più evoluta nozione di prodotto editoriale per cui è incomprendibile che il precetto di importanti previsioni sanzionatorie rimanga attestato sulla definizione di «stampato» che risale al 1948. Il principio di tipicità dell'illecito penale giustamente ha impedito, finora, che la giurisprudenza vi provvedesse in via interpretativa, ma è giunto il momento che il legislatore equipari tutti i prodotti cartacei a quelli su supporti informatici, telematici e comunque su piattaforme virtuali. A questo tendiamo con il nostro emendamento all'articolo 1 per riscrivere la legge sulla stampa, fermo restando che un secondo e miglior livello di tutela è quello che deriva dalla compresenza dell'elemento divulgativo.

Non sfugge la delicata problematica dei prodotti collocati sulla rete Internet da privati. Se si considerano i casi di *mail bombing* che si ripetono contro pubblici ufficiali per addivenire a pericolose alterazioni della loro libertà di determinazione si comprende quanto urgente sia un intervento legislativo in materia. Il disegno di legge contro l'anonimato sul *web*, preannunciato nella scorsa primavera dagli onorevoli Moretti e Speranza su «l'Unità», va accolto come un importante progresso contro l'agnosticismo informatico della sinistra che sin qui tante imboscate ha consentito ai cechini della rete Internet. L'emendamento 1.1, a nostra firma, anche a questo tende perché garantisce meccanismi sanzionatori che, mutuati dall'accordo stipulato dal vice ministro Catricalà con le ditte informatiche, consentono di far venir meno l'anonimato nei casi in cui si attenti all'onore delle persone con un «cinguettio» o con un *post* informatico. Con esso, infatti, intendiamo incentivare le clausole contrattuali che i principali *server*, anche a livello internazionale, stipulano (il più delle volte per adesione) con l'utente, in ordine al loro diritto di rimozione dei contenuti offensivi apparsi sul *web* o sulla moderazione dei contenuti, ciò specialmente quando trattasi di contributi coperti da anonimato, suscettibili di condivisioni virali che rendono anche solo difficile risalire a chi lo ha detto per primo. Questo è un fenomeno di particolare gravità e la nostra attenzione dovrebbe essere più alta e circostanziata sulla diffusione di vere e proprie bufale sul *web*. Anche in questi giorni abbiamo constatato ripetutamente l'utilizzo di tale strumento che altera costantemente la realtà.

Queste clausole vanno considerate ed incentivate, sia per deflazionare il contenzioso sia, soprattutto, per una miglior e più celere tutela (come già tentato per il cyberbullismo, quando il Ministero dello sviluppo economico ha stipulato un'intesa con le principali ditte informatiche del settore).

Dal testo approvato nell'autunno 2013 dalla Camera dei deputati il nostro emendamento principale attinge, per buona parte delle delimitazioni delle responsabilità delle redazioni dei giornali *on line*, nonché per l'esercizio del diritto di rettifica (compreso il formato predeterminato della relativa

pubblicazione, con spazi adeguati e senza chiose redazionali) e per l'eliminazione delle pena pecuniaria aggiuntiva al risarcimento del danno. Non si ritiene, invece, di alterare troppo incisivamente la fattispecie dell'articolo 57 del codice penale al di là dell'ovvia eliminazione di ogni carattere di responsabilità oggettiva del direttore. Infatti, è la legge sulla stampa la sede propria per determinare con precisione la catena delle responsabilità, anche colpose, a partire dal direttore, passando per il delegato redazionale, per arrivare anche al titolista, che spesso arreca un danno maggiore del giornalista, enfatizzando impropriamente elementi minori o addirittura assenti nell'articolo. Questa pratica, signori colleghi e signora Presidente, è particolarmente invalsa in certi giornali scandalistici, che hanno come obiettivo l'aumento del numero delle vendite e anche un'azione di attacco politico nei confronti dei concorrenti. Qui si propone una migliore definizione della responsabilità di vigilanza e controllo del direttore, anche sotto il profilo del rispetto dei canoni deontologici di controllo incrociato della pluralità delle fonti, né si tralascia di considerare i rapporti di connivenza che si possono instaurare tra le grandi firme ed il loro direttore, valorizzando il ruolo autonomo di quest'ultimo, grazie all'opportunità - che gli si offre in seguito alla richiesta di rettifica - di sottrarsi a qualsiasi tipo di responsabilità, se l'articolista non accoglie la sua richiesta di autocertificazione della verità di quanto sostenuto.

Anche sul fronte del diritto di critica, oltre che su quello di cronaca, gli interventi che si propongono valorizzano l'autonomia dell'apporto professionale della categoria giornalistica. Al direttore incombe di vigilare contro la metodologica dissacrazione quotidiana, ribattezzata *character killing*, sempre più stigmatizzata anche nelle sedi deontologiche più autorevoli. L'assenza dell'elemento di novità, che è proprio di qualsiasi campagna giornalistica, rende la leggera diffamazione ricorrente sempre più simile al malcostume che portò a filmare i calzini pervinca di un giudice milanese (servizio che, mandato in onda in prima serata, ha giustamente guadagnato ai suoi autori la sospensione dall'Ordine).

In linea di massima, sotto il profilo sanzionatorio, la proposta delineata dalla Camera è soddisfacente. Semmai andrebbe aggiunta, per il solo autore della diffamazione, anche l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che ha un effetto deterrente anche più forte rispetto all'ipotizzata riproposizione della carcerazione detentiva.

Infine, si propone una regolamentazione dell'azione civile sempre più riconducibile alla regola generale dell'articolo 2043 del codice civile, sia pure con la peculiarità della possibile responsabilità solidale sopra delineata. Essa però è del tutto scissa dalla necessità di previo esperimento della querela penale ed anzi valorizza la possibilità di un'autonoma adozione di misure cautelari soltanto civilistiche come l'inibitoria provvisoria. Del resto, la lite temeraria, nei casi di marchiana sproporzione tra danno lamentato e contenuto riconosciuto in sentenza, merita l'esclusione di qualsivoglia compensazione (ed anzi merita un'apposita sanzione aggiuntiva da destinare alla Cassa delle ammende).

In conclusione, signora Presidente, colleghi, senza l'emendamento 1.1 che proponiamo, si rischia seriamente di protrarre quel Far West informatico dentro cui si nascondono seminari di odio che attecchiscono nel degrado sociale e morale del nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e PD e della senatrice Silvestro).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, questo provvedimento interviene su una materia non certo facile né facilmente intellegibile. In un momento storico come quello attuale, infatti, parlare di comunicazione significa riferirsi a quasi tutta la conoscenza che si può avere di una materia.

Siamo in un momento in cui i grandi processi si fanno sui giornali prima ancora che dentro le aule, perché ciò che si subisce è quello che effettivamente viene conosciuto, quindi questa componente riguardante la libertà di manifestazione di un pensiero, dal diritto di cronaca al diritto di essere informato, a volte provoca lesioni di un interesse assoluto di chi vuole salvare e rendere sempre stabile la propria onorabilità.

Questo disegno di legge attualmente all'esame, come approvato dalla Camera dei deputati, trova anche noi della Lega Nord favorevoli su alcuni aspetti. Tra l'altro, un altro provvedimento aveva avuto un lungo *iter* in queste Aule ma senza arrivare poi ad un esito positivo.

Con il testo approvato dalla Camera dei deputati, e modificato in Commissione giustizia al Senato, finalmente possiamo prendere anche le distanze da Paesi come il Ruanda, l'Iran, il Vietnam, il Burundi, la Corea del Nord, il Sudan, il Laos e la Siria dove - ricordiamo - sono detenuti quasi 150 giornalisti. Infatti, la grande innovazione contenuta in questo disegno di legge è proprio l'esclusione della reclusione nel caso di reati di diffamazione a mezzo della stampa per i giornalisti. Come

approdo definitivo di civiltà è infatti fondamentale l'abolizione del carcere per i giornalisti, che però non è il solo passaggio importante di questo provvedimento. Infatti, nella proposta di modifica dell'attuale assetto normativo cadono in realtà due capisaldi e retaggi del fascismo: la galera per i giornalisti e l'ipotesi aggravata dell'offesa arrecata al corpo politico, amministrativo e giudiziario. In Italia, infatti, è ancora prevista un'aggravante per quanto riguarda l'offesa a chi rappresenta lo Stato.

In questo contesto bisognerà parlare della problematica che riguarda quella libertà di opinione che può sfociare in un reato. Ricordiamo, in particolare, visto che ci siamo fatti portatori di grandi perplessità nei confronti della legge Mancino, che anche in questa norma sono previste sanzioni per chi esprime opinioni che possono essere anche dure, difficili, ma la libertà di espressione, di opinione, non riguarda solo chi fa informazione o chi si occupa di comunicazione, ma tutti i cittadini quale diritto di tutti. Tuttavia, la libertà è un diritto ma è fondamentalmente un dovere. Sotto questo profilo, essere liberi di esprimere le proprie opinioni è fondamentale, e i mezzi di comunicazione non sono nient'altro che veicoli della nostra comunicazione, della nostra libertà di opinione. Però, è necessario sottolineare quanto difficile sia proprio il rapporto della comunicazione nei confronti della verità delle situazioni, tenendo anche conto di com'è strutturato e della natura stessa del mezzo di comunicazione dei nostri giorni, che è molto immediato: delle volte necessita di tempi talmente brevi che è difficile anche effettuare un'analisi, una sincera verifica della verità della notizia.

Quindi, quando in questo provvedimento si parla del ruolo della rettifica, che è fondamentale, e che viene analizzato, spiegato, meglio svolto, dobbiamo però ricordare che la rettifica potrebbe anche non ripristinare un diritto negato. Infatti basta già una notizia che balza alle cronache per creare delle serie difficoltà, oltre alla seria difficoltà, poi, di riuscire a ripristinare la propria onorabilità.

Agatha Christie, in uno dei suoi tantissimi libri, diceva che dove c'è fumo si sospetta sempre che vi sia anche l'arrosto. Magari è solo un fumo ma, secondo l'opinione comune, se se ne parla vuol dire che probabilmente c'è sotto qualcosa. Dunque la rettifica è sì fondamentale ma ricordiamo che il problema è a monte perché nel momento stesso in cui viene espressa, palesata, comunicata una falsa notizia o una notizia denigratoria, una notizia diffamante, ciò può creare problemi veramente serissimi, soprattutto in un contesto come quello attuale dove i processi, come ho detto prima, si fanno spesso sui *media* prima che nelle aule.

Noi riteniamo, però, che questo provvedimento già faccia un notevole e importantissimo passo avanti, ripeto, non solo per l'eliminazione del vecchio retaggio che prevedeva la reclusione per i giornalisti, ma perché vuole analizzare, prendere in considerazione, discutere il problema della comunicazione. Sotto questo profilo è stata inserita anche quella componente, frutto dell'evoluzione tecnologica nel campo della comunicazione, che riguarda la comunicazione *on line*. Non facile anche questo ma proprio per evitare che tutto quello che viene scritto resti scolpito e cristallizzato nella rete occorre predisporre un sistema per poter eliminare e rettificare tutte le componenti eventualmente diffamatorie. Anche questo è un contesto estremamente delicato e per questo è stato proposto un emendamento nel quale si parla dell'identificazione dell'autore del reato, ad esempio, per una notizia diffamatoria pubblicata su un *blog*, cosa non semplice ma già il fatto stesso che la Commissione si sia impegnata su tale tema dimostra quanto sia delicato e sensibile il problema.

Si è parlato poi del ruolo del ruolo e della responsabilità del direttore e della difficoltà per un direttore di controllare e verificare tutte le notizie che vengono pubblicate.

Alla fine dei conti, comunque, quello che vogliamo sottolineare fondamentalmente è anche un appello per noi che ci occupiamo di politica, perché possiamo cercare di risolvere il difficile contemperamento di interessi fra la libertà di espressione e i limiti della stessa nella comunicazione mediatica. Credo che tutti dovremmo sempre ricordarci che tutti i lavori che svolgiamo, dalla politica al giornalismo, agli addetti stampa e quant'altro, sono seri e da prendere con estrema serietà perché le conseguenze del proprio operato possono essere anche gravi.

Per questo, come ricorderemo anche in dichiarazione di voto, sul provvedimento al nostro esame noi esprimeremo un voto favorevole. Abbiamo proposto alcuni emendamenti che consideriamo migliorativi. Probabilmente, come si dice, l'ottimo lo potremmo raggiungere con chissà quale altra ulteriore analisi, ma questo è un importante passaggio. Ringrazio anche la relatrice per quanto ha fatto, per il lavoro che ha svolto, non certo facile. Noi della Lega Nord daremo tutto il nostro contributo affinché il testo possa essere anche ulteriormente migliorato. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ascola. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA (NCD). Signora Presidente, il testo legislativo al nostro esame ponendo una soluzione che esclude la pena detentiva, costituisce una sostanziale adesione ad un percorso che altri Stati dell'Unione europea hanno già intrapreso e quindi ci pone in una posizione di perfetta simmetria con le legislazioni degli altri Paesi.

È chiaro che la legge pone un problema serio di bilanciamento tra due diritti entrambi costituzionalmente garantiti: quello alla libera manifestazione del pensiero, ma anche quello concernente la tutela di diritti personalissimi, come il diritto all'onore e alla reputazione. In merito, mi permetto di anticipare quello che è il mio pensiero: la bontà della struttura del testo legislativo noi potremo valutarla allorquando, una volta che esso troverà applicazione, avremo effettiva contezza della circostanza che esso effettivamente riesce nell'intento di tutelare entrambi i versanti dei quali noi sinora abbiamo discusso, quindi la libertà di manifestazione del pensiero, soprattutto vista con riferimento alla eliminazione di una prospettiva carceraria per il giornalista che abbia commesso delitti con il mezzo della stampa, ovvero per coloro i quali abbiano offeso la dignità e la reputazione di altri nel contesto dei tradizionali delitti di ingiuria e diffamazione e, per altro verso, la tutela effettiva dell'onore, aspetto in ordine al quale certamente non possiamo essere in alcun modo indifferenti.

Giusto per dare un'indicazione che in questa fase di discussione generale può essere maggiormente utile e si differenzi da quanto poi si dovrà dire in fase di dichiarazione di voto, la legge di ciò si fa carico, avendo degli aspetti di utilità sul versante dell'estensione della responsabilità penale, perché sostanzialmente include l'articolo 1, all'interno dell'intera disciplina, non soltanto le testate *on line* ma anche quelle radiotelevisive, quindi determinando una parificazione legislativa sul piano della responsabilità penale della stampa intesa in senso tradizionale, quindi dei periodici su carta, rispetto a quella che poi è forse oggi il maggiore strumento diffusivo delle notizie e cioè le testate *on line*, ovvero le testate radiotelevisive, che forse rispetto alla carta stampata rivestono un carattere di maggiore diffusività e quindi di maggiore pericolosità, con riferimento alla commissione di delitti di diffamazione.

Certo il corpo più rilevante sul versante del contrasto ai delitti tradizionali commessi con il mezzo della stampa è la rettifica e da qui si dipana un discorso, a mio parere molto impegnativo, che in Commissione certamente è stato sviluppato, perché la rettifica costituisce effettivamente lo strumento sanzionatorio di maggiore rilevanza e persuasività congiuntamente alle altre sanzioni di diritto amministrativo. Trovo difficile poter credere che la pena pecuniaria costituisca un effettivo strumento di contrasto alla commissione di delitti di diffamazione, non potendo nessuno seriamente percepire la specificità penalistica della pena pecuniaria nel contesto, appunto, del contrasto alla commissione di delitti commessi con il mezzo della stampa. A questo proposito, apro una parentesi che chiudo immediatamente: la pena pecuniaria è, semmai, indice della natura amministrativa dell'illecito. Forse, nel compiere il passo che il Parlamento si appresta a fare, si sarebbe dovuti essere più coerenti e anche in un certo senso più coraggiosi. Se si ritiene di punire soltanto con la pena pecuniaria, forse sarebbe stato meglio passare alla depenalizzazione e quindi all'esclusiva rilevanza nell'ambito dell'ordinamento punitivo di diritto amministrativo di questi fatti. Così facendo, graviamo sulle strutture punitive tradizionali dello Stato, quindi sugli uffici di procura della Repubblica, per poi dover dire che se eventualmente un fatto di diffamazione vi è stato, questo fatto merita l'intervento di una pena pecuniaria che l'autorità amministrativa avrebbe potuto direttamente applicare.

Quindi, il contesto di questa legge, per un verso, replica le soluzioni adottate dai Paesi della UE e prevalentemente si inserisce nel solco di una giurisprudenza delle giurisdizioni sovranazionali, ma di certo essa dovrà ancora essere sperimentata quanto alla sua effettiva efficacia nel contrastare la commissione di delitti commessi con il mezzo della stampa e, su un altro piano, se ne dovrà forse successivamente valutare l'opportunità in contesto di depenalizzazione. Se lo strumento amministrativo che fa da sponda alla pena pecuniaria è sufficientemente in grado di contrastare la tendenza alla commissione di reati siffatti, lasciare all'ordinamento penale la gestione di pene soltanto pecuniarie onestamente sembrerebbe una contraddizione. Quindi, il testo legislativo merita ovviamente la massima considerazione; esso si inserisce - come ho già più volte detto - in un quadro di conformità alla legislazione europea, al quale nessuno oggi può pensare di sottrarsi, però ovviamente si tratta di un testo che dovrà poi essere valutato, ove mai entrasse in vigore, proprio con riferimento a due aspetti peculiari, che ho richiamato: la sua capacità di neutralizzare i fatti di diffamazione e, secondariamente, l'utilità della sua permanenza all'interno del sistema penale, per l'ovvia ragione - che ripeto con assoluta chiarezza - che le pene pecuniarie, ancorché previste dal codice penale (e nessuno potrebbe seriamente negarlo), sono però rivelatrici della natura amministrativa dell'illecito. Ovviamente, tutte le volte in cui ci si confronta con pene soltanto pecuniarie, occorre riflettere sull'opportunità di lasciare quel determinato illecito in un ambito che

invece può prevedere le pene pecuniarie con serietà solo se congiunte alle pene detentive. Le pene pecuniarie, da sole, non hanno un serio diritto di ingresso in un sistema penale. Peraltro il rifiuto della pena detentiva non necessariamente implica il ricorso alle cosiddette pene pecuniarie; di mezzo ci sono le pene non detentive ma non necessariamente carcerarie.

Ci sono poi delle perplessità di natura tecnica, ma sono cose che credo siano state valorizzate in un certo senso inutilmente; penso al riferimento all'articolo 57 del codice penale, che risolverebbe i problemi del titolo dell'imputazione. Se si tratta di fatti effettivamente colposi (mi riferisco a quelli commessi dal direttore o dal vice direttore responsabile nel non impedire la pubblicazione di fatti diffamatori) ovvero se si tratta di fatti dolosi, che sono puniti soltanto *quoad poenam* a titolo di fatti colposi, ad onor del vero il Parlamento deve con chiarezza saperlo: sono problemi ormai superati per lo meno da decine d'anni. Anzi, il testo replica l'espressione «a titolo di colpa» che è stata proprio quella che ha ingenerato il dubbio di una punibilità di fatti effettivamente colposi, che sarebbero stati meglio selezionati da un'espressione concessiva («se colposi»), anziché di fatti dolosi puniti soltanto con riferimento alla pena a titolo di colpa, ma strutturalmente dolosi. Parlo di fatti certamente superati dalla dogmatica, come anche dalla giurisprudenza, se si tiene conto del fatto (ripetuto nel testo della norma replicata nell'attuale disegno di legge) che comunque il direttore o il vice direttore responsabile rispondono del fatto commesso da altri a titolo di concorso, qualora agiscono a titolo di dolo. Quindi, se il direttore o il vice direttore rispondono ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, qualora abbiano agito con dolo, è chiaro che la punibilità nei casi diversi, ossia nei casi in cui costoro non abbiano agito con dolo, è soltanto dovuta ad una responsabilità a titolo di colpa. Quindi, su questo versante onestamente il disegno di legge non introduce alcuna novità alla quale il percorso interpretativo della dottrina, ma anche della giurisprudenza, non siano già giunti.

Conclusivamente, lasciando le ulteriori riflessioni al dibattito e all'arricchimento che dovrà eventualmente intervenire nel corso di questo dibattito, si tratta certamente di un testo impegnativo, che risolve il problema del bilanciamento tra questi due opposti emisferi: alla relatrice va dunque il ringraziamento non solo mio personale, che varrebbe poco, ma dell'intera Commissione, per il modo in cui i lavori sono stati condotti. Lo ripeto: sarà la sperimentazione di questo testo legislativo a dire se effettivamente riusciremo a centrare il doppio obiettivo di garantire la libertà di manifestazione del pensiero senza mortificare il diritto alla dignità e all'onore dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

CIRINNA' (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRINNA' (PD). Signora Presidente, colleghi, intervenire nel dibattito su questo testo, che ci ha visto lavorare che per moltissimo tempo in Commissione giustizia, per me è certamente un motivo di interesse rispetto alla mia attività di senatrice. Voglio per questo ringraziare in particolare la relatrice Filippin e i colleghi della Commissione giustizia, che come ha detto il collega D'Ascola hanno approfondito moltissimo questo tema.

Tra le mille attività che ho svolto, sono stata assistente del professore Cordero alla cattedra di procedura penale all'università La Sapienza di Roma. Questa esperienza mi ha insegnato a cercare sempre di conoscere la parte storica di tutto ciò che viene introdotto nella novellazione dei codici, sia quello penale che quello di procedura penale. Per questo, prima di entrare nell'analisi specifica del testo, ho svolto una ricerca storica su cosa è stata la diffamazione nel corso dei secoli e degli anni nei vari contesti giuridici. Per fare ciò ho utilizzato un libro, che voglio citare, anche per rispetto agli autori: «Le regole dei giornalisti. Istruzioni per un mestiere pericoloso», scritto da Caterina Malavenda, Carlo Melzi d'Eril e Giulio Vigevani. In questo libro c'è un bellissimo capitolo, in cui si ricostruisce storicamente cosa è accaduto nel corso dei secoli al reato di diffamazione. Gli autori dicono che: «Vivere con lo scrivere è difficile e anche pericoloso», ma che lo è sempre stato nel corso dei secoli. «Le XII tavole di romana e lontana memoria prevedevano, per le diffamazioni più gravi, la pena capitale e la fustigazione». Quindi, nel diritto romano c'era addirittura la pena di morte per chi diffamava. In età medioevale le cose sono cambiate e in caso di ingiuria era previsto il taglio della lingua. Chi di voi ha seguito le ordalie, i giudizi di Dio e tutto ciò che veniva attuato dall'Inquisizione sa che questo tipo di pene corporali, fisiche e violente venivano spesso attuate. Nel Medioevo, in caso di diffamazione, era contemplato il taglio della lingua.

«Da quando le notizie circolano con la stampa, le conseguenze per la "pelle" e per la vita di chi diffonde ciò che pensa o vede sono in genere meno drastiche». È evidente che la moderazione delle pene, con l'aumento della civiltà e del rispetto per le persone, è migliorata. Comunque gli autori del

libro che sto citando affermano che: «I rischi di inciampare in una sanzione si sono tuttavia moltiplicati», e la cronaca di questi giorni ce ne ha dato notizia.

«Gli storici datano intorno agli inizi del Seicento la nascita del mestiere di gazzettiere» - ovvero il giornalista nell'età medievale e nella parte più storica delle nostre ricerche - «e subito molti di loro iniziano a conoscere i rigori della giustizia». Così, intorno alla metà del XVII secolo, cominciamo a trovare anche dei processi con dei nomi. «Giovanni Quorli subì arresti e sequestri a cagione della sua attività di "reportista" - da gazzettiere si passa quindi a reportista - sino a dover precipitosamente abbandonare la propria antica bottega veneziana» che era la sua redazione «e trasferirsi a Firenze», non si sa se su suggerimento, per non rischiare una condanna, o perché fuggì.

Personaggi storici e famosi sono entrati nelle cronache giudiziarie antiche per motivi di diffamazione, e «anche chi scriveva per diletto e non per mestiere poteva subire punizioni severe». Faccio l'esempio di Michelangelo Merisi da Caravaggio, ben noto alle cronache artistiche anche per la vicinanza dei suoi meravigliosi quadri a questo Senato, che nel 1603 fu trascinato in giudizio, insieme ad altri maestri romani dell'epoca, da Giovanni Baglione, per aver redatto dei libelli, ossia piccoli scritti, con «rime licenziose» e «versi infamatori». Fu, quindi, incarcerato a Tor di Nona prima ancora del processo, all'esito del quale venne condannato. Il Caravaggio, che morì - come tutti sappiamo - sulle spiagge dell'Argentario, in Maremma, subì anche un processo per diffamazione. Solo grazie all'intercessione dell'ambasciatore di Francia, che evidentemente apprezzava la sua arte, poté scontare la pena agli arresti domiciliari.

Ricercando ancora situazioni storiche rispetto alla diffamazione, che ci servono per capire come si è evoluto nel tempo questo reato, «la censura generalizzata, prima della diffusione di uno stampato e la previsione di severe sanzioni penali tra i trasgressori sono gli strumenti utilizzati dai regimi illiberali per limitare la circolazione di idee scomode e dissenzianti.

Gli archivi conservano numerose tracce di processi che, prima del riconoscimento della libertà di stampa, si conclusero con draconiane condanne di giornalisti, solitamente rei di aver corrotto i costumi o vilipeso l'autorità civile o religiosa». Molto spesso, in passato, è stato proprio il vilipendio dell'autorità e di figure importanti che ha trascinato, in regimi illiberali - come abbiamo già detto - i giornalisti o reportisti sui banchi dei tribunali.

«Talvolta l'uso eccessivo della forza ha condotto ad esiti antitetici rispetto ai *desiderata* dei governanti», perché - come abbiamo sottolineato in precedenza, e nel testo in esame si è oramai compreso che il carcere è in assoluto la misura più sbagliata - l'effetto deterrente non è scattato, specie dopo grandi dibattiti come - per esempio - nel '700 sulla libertà di espressione che, dopo la libertà di stampa, era già da lungo tempo affermata almeno in Inghilterra in alcune carte.

«Un esempio di non scarso interesse nel restrittivo clima della restaurazione - parliamo ormai dei primi anni dell'800 - è il caso del giornalista Magalon. Il plateale modo con cui venne condotto in prigione, a piedi, incatenato, lungo le vie di Parigi, per aver pubblicato un opuscolo antigovernativo, suscitò una tale reazione dell'opinione pubblica, che l'intenzione punitiva, invece di spengere una voce contraria al potere, produsse un'amplificazione delle istanze libertarie». È proprio qui il punto che va sottolineato e che dal '700 ad oggi è stato compreso: il maglio, la catena, il carcere, la gabbia comunque non chiudono la bocca ai pensieri di libertà e, quindi, anche la diffamazione va sì punita, ma non con questi sistemi.

Non mi dilungo ulteriormente. Arriviamo addirittura allo Statuto albertino nel quale si comincia a parlare di libertà di opinione. C'è poi una parte finale, che è stata recepita e percepita in quasi tutti gli statuti precedenti al nostro attuale codice penale - vi ricordo che è ancora datato 1930, benché ormai completamente novellato - e il dato comunque resta chiaro. Il dato che attraversa secoli e regimi fa capire che la penna è potente e dunque fonte di pericoli, per l'autorità, per il potere, per i singoli cittadini che possono essere lesi in un loro diritto. Ma è potente anche per chi - e sono felice che dopo di me l'intervento più pregnante per il Partito Democratico sarà fatto dalla collega Capacchione, nota penna libera di questo Paese - proprio di penna vive, usandola per esprimere le proprie convinzioni e per proiettare sulla realtà, spesso, una luce che vuole essere tenuta spenta.

Concludo dicendo che in Commissione abbiamo molto lavorato per ricercare un equilibrio - quello di cui ha parlato prima anche il collega D'Ascola - tra l'esercizio al diritto d'informazione, situazione giuridica soggettiva in continua evoluzione per via dello sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa, e la tutela dell'onore dei singoli, cui deve essere sempre garantita un'effettiva protezione mediante una pluralità di istituti.

È, di fatto, ormai apprezzata da tutti coloro che hanno parlato - lo vedrete poi nel lungo lavoro che affronteremo sugli emendamenti - l'opzione di fondo che il testo al nostro esame ha garantito: l'esclusione in radice dell'applicabilità delle pene detentive e la loro sostituzione con quelle pecuniarie. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Disegni di legge (624, 872, 904, 906, 983, 1018, 1148, 1189, 1268, 1339, 1384, 1493, 1498, 1514, 1574 e 1597) fatti propri da Gruppo parlamentare

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signora Presidente, intervengo in riferimento all'articolo 79, comma 1, del Regolamento del Senato, indicando all'Assemblea l'elenco dei disegni di legge che il Gruppo Movimento 5 Stelle fa propri a partire dalla data odierna: Atti Senato nn. 624, 872, 904, 906, 983, 1018, 1148, 1189, 1268, 1339, 1384, 1493, 1498, 1514, 1574 e 1597.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e ne darà comunicazione alle Commissioni competenti ai fini dall'applicazione dell'articolo 79 del Regolamento.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1119, 734, 845, 903 e 1067 (ore 11,26)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la libertà di stampa è sicuramente un patrimonio fondamentale per un Paese civile, a maggior ragione per un Paese democratico. È giusto occuparsi del problema delle condanne al carcere di giornalisti per diffamazione. È giusto intervenire su questo aspetto e trovare delle alternative a questo tipo di condanne, che tra l'altro, pur essendo pochissime, sono la principale causa della classificazione dell'Italia in posizioni non particolarmente esaltanti nell'ambito della libertà di stampa.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 11,27)

(Segue MALAN). Tuttavia, la libertà di stampa si esercita, come ogni altra libertà civile, nell'ambito della certezza del diritto. (*Applausi del senatore Marino Luigi*). E la certezza del diritto deve essere una delle preoccupazioni; pertanto, va benissimo ridurre le pene e trovare delle alternative.

Tuttavia, bisognerebbe sapere cosa è la diffamazione. Su questo non c'è un intervento. Siamo d'accordo che, parlando a livello accademico, tra i giuristi che abbiamo sentito e che sentiremo, le idee sono chiare; ma poi vediamo l'applicazione nella pratica, ciò che avviene nei tribunali e riscontriamo delle abnormità. Vediamo che valutazioni personali, anche garbate, presentate come opinioni, vengono punite, così come, a volte, vediamo che l'attribuzione di fatti specifici, anche gravi, viene ritenuta un diritto di critica e, magari, chi ha sostenuto l'azione di risarcimento viene condannato a pagare decine di migliaia di euro per aver osato tutelare la propria onorabilità. Infatti, una delle richieste che avanzo negli emendamenti è quella di evitare che la diffamazione diventi un settore produttivo. Faccio un esempio: se pubblicando notizie di fatto diffamatorie su un giornale o su un sito Internet riesco a vendere molte copie o molte inserzioni pubblicitarie guadagnando 100.000 euro e questo mi costa 10.000 euro di multa, svolgo un'attività proficua, molto più remunerativa di tante altre che francamente riterrei più oneste che quella di distruggere la reputazione della gente. Per questo ho presentato un emendamento che prevede di commisurare la quantità del danno, introdotto nell'articolo 11-*bis*, dove si dice, giustamente che: «Una determinazione del danno derivante da diffamazione (...) il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa». Faccio due esempi, senza fare nomi, per buone ragioni.

Un giornalista anni fa è stato condannato a pagare 250.000 euro di risarcimento, oltre a diversi mesi di reclusione che, per fortuna, essendo incensurato, non ha dovuto scontare, per aver diffuso un comunicato stampa neppure pubblicato - è girato solo nelle redazioni di alcuni giornali di una piccola area d'Italia - dove si definiva non particolarmente solerte - queste erano le parole - una procura della Repubblica nel trattare una certa denuncia che, infatti, andò in prescrizione. Le parole «non particolarmente solerte» gli sono costate 250.000 euro di multa. Non si sa come si sarebbe potuta definire, ma sta di fatto che andò in prescrizione senza che si abbia avuto notizia di indagini.

In un altro caso anche abbastanza noto di pochi anni fa un'alta carica dello Stato, che si era visto attribuire collaborazione con mafiosi nella sua attività professionale precedente al suo impegno politico, ha ottenuto sì la condanna di chi aveva scritto, ma ben 17.000 euro di risarcimento. Ti danno pubblicamente del mafioso e ricevi 17.000 euro di risarcimento. In pratica forse si è pagato l'avvocato. Che questo possa essere ritenuto un risarcimento anche solo del danno familiare e a livello di relazioni personali mi sembra davvero ridicolo. Si deve avere maggior chiarezza di cosa è e cosa non è la diffamazione.

Dobbiamo difendere in ogni modo la libertà del giornalista, ma anche del non giornalista di dire le proprie opinioni, anche in modo forte, polemico e aggressivo. Non possiamo consentire però che si faccia strame della verità, che si distruggano delle persone usando la diffamazione magari facendone un *business* politico, costruendo cioè consenso sulla base di queste cose, commerciale o mediatico per cui si allestisce un sito, si fanno delle diffamazioni sistematiche e poi, se capita, si paga la multa, altrimenti, il più delle volte, ti diranno che è nell'ambito del diritto di critica.

Per quanto riguarda l'attribuzione di fatti specifici falsi, potremmo raccogliere decine di aneddoti tra le persone che hanno frequentato questa Aula, cui sono stati attribuiti fatti specifici che costituiscono reato, che non solo non hanno ottenuto nessun risarcimento, ma che sono state anche condannate a pagare le spese della controparte. Parliamo di decine di migliaia di euro, che è un forte deterrente a tutelare i propri diritti.

Mi soffermo sull'articolo 13 del testo proposto dalla Commissione dove si dice che: «Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa e con la radiotelevisione, si applica la pena della multa fino a 10.000 euro». Poi si aggiunge che: «Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro». Ma che cosa vuol dire «consapevolezza della sua falsità»? Vuol dire che, immaginandomi un giornalista senza scrupoli o che comunque ho un sito non registrato come testata giornalistica, ma che magari raccoglie pubblicità - al quale comunque la disciplina di questa legge non si applicherebbe, ma lasciamo stare questo caso estremo - potrei pubblicare a casaccio tutte le voci che mi arrivano (tizio è pedofilo, quell'altro è mafioso, quell'altro ancora picchia i bambini, quell'altro ruba ai vicini e così via). Non sono sicuro che queste notizie siano vere, ma neanche che siano false.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,34)

(Segue MALAN). Naturalmente le accuse le faccio nei confronti di persone note; incasso un sacco di pubblicità o addirittura vendo abbonamenti e poi, proprio male che vada, pago 10.000 euro, salvo che non si applichi il comma 4 dell'articolo 13 sempre del testo proposto dalla Commissione, in cui si dice che: «L'autore dell'offesa non è punibile quando abbia chiesto, a norma dell'ottavo comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa». Francamente lo trovo sconcertante.

Negli Stati Uniti, ad esempio, i personaggi pubblici - non certo quelli privati, per cui funziona esattamente al contrario - non possono sostanzialmente avviare un'azione di risarcimento per diffamazione nei loro confronti perché la critica nei confronti di un personaggio pubblico, in particolare di un politico, deve essere libera. In altre parole, un Adolf Hitler redivivo non potrebbe dire: «Non potete parlare male di me» e quindi è giusto il fatto di poter dire di lui qualunque cosa. Il problema è che non puoi saperlo prima, per cui devi poter dire di lui qualunque cosa. C'è però un piccolo fatto: negli Stati Uniti il direttore di un mezzo di informazione che abbia diffuso una notizia falsa, specie a danno di una persona famosa, si dimette e, se non si dimette, viene buttato fuori dal suo giornale e comunque, una volta dimesso, non va certamente a dirigere un'altra testata guadagnando qualche altra decina di milioni di euro. Non lavora più in quell'ambito e deve sperare di trovare un lavoro manuale e umile a cinque dollari all'ora. Questa è la realtà.

Da noi non funziona così e depenalizziamo il reato di diffamazione. Pregherei di fare attenzione a questo, anche se vedo che la relatrice è impegnata su altri fronti. Vi prego di prestare attenzione a questo, lo ripeto, perché non siamo nella condizione di poter liberalizzare la diffamazione o prevedere una diffamazione *low cost*, che ha però un alto rendimento dal punto di vista dei frutti che se ne traggono, col rischio di fare un pessimo giornalismo, che dovrebbe essere il più grande nemico dei buoni e coscienti giornalisti, che sono convinto siano la maggioranza della categoria. È chiaro però che, se diventa più redditizio fare il diffamatore di professione, scoraggiamo proprio costoro. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Marino Luigi e Maran).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli senatori, mi auguro - mi rivolgo alla relatrice, appellandomi anche al presidente della Commissione giustizia, senatore Palma, che ben conosce la materia - che il dibattito odierno non sia l'evento ulteriore, tipo il mostro di Loch Ness, visto che in quest'Aula ogni tanto fa la sua comparsa la discussione sul disegno di legge riguardante la diffamazione, salvo poi scomparire, proprio come il famoso mostro che si presumeva visse in quel lago scozzese; tra l'altro è tempo che non se ne parla più e chissà come sta.

Noi vorremo che si arrivasse dunque ad una conclusione. Lo dico perché avendo anche personalmente insistito per la calendarizzazione di questo disegno di legge - lo dico ovviamente anche al Governo che, per così dire, ha meno colpe in questo caso, visto che si tratta più che altro di una vicenda parlamentare del Senato - non vorrei che accadesse quello che è successo nella scorsa legislatura. Mi riferisco al fatto - pochi sono in realtà i parlamentari presenti in questo momento che erano al Senato nella scorsa legislatura - che impiegammo settimane intere di discussione sulla previsione o meno dell'arresto o della multa, giudicando la multa troppo bassa e la rettifica troppo corta. Sappiamo quanto sia complessa la questione, ma, da persona che ha svolto la professione giornalistica ed è giornalista professionista ma che svolge anche una funzione pubblica, ho vissuto il problema dall'uno e dall'altro lato.

La rettifica, in particolare, che già oggi alcune leggi vigenti prevedono, non viene poi mai fatta nelle forme, negli spazi e in una collocazione editoriale simili alla notizia diffamatoria. Oggi le rubriche dei giornali sono piene, a pagina 804 (soprattutto nei settimanali molto voluminosi) di lettere di rettifica di smentita che però non hanno la stessa evidenza degli articoli diffamatori che occupano le prime pagine.

Il problema dell'alternativa al carcere, che auspico, deve quindi essere compensato da un ristoro adeguato sotto il profilo economico o dell'immagine e della reputazione che per chiunque, ma soprattutto per chi svolge una funzione pubblica, ha un significato importante.

Il mio appello è che la legge venga approvata. Adesso cosa accadrà, colleghi (in questo senso l'appello è rivolto anche alla relatrice, al presidente Palma e a tutti i Gruppi parlamentari)? Oggi si svolgerà la discussione (non credo che passeremo all'esame degli emendamenti); martedì è poi previsto l'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, poi ci saranno i disegni di legge di conversione di decreti-legge (che non mancano mai e che hanno la precedenza), per cui questa questione si inabisserebbe di nuovo e il mostro di Loch Ness tornerà sott'acqua. E che fine farà?

Il mio intervento è più sull'ordine dei lavori che sul merito: auspico che questa questione sia portata a compimento perché sono varie legislature che ne parliamo. Ci sono dei cittadini che non vedono garantito in maniera adeguata il ripristino della propria onorabilità e, al contempo, ci sono giornalisti che rischiano il carcere con una sproporzione di pene evidente.

Il testo in esame è frutto di un dibattito che dura da molti anni e mi auguro venga approvato. In questo momento la relatrice e il presidente della Commissione giustizia stanno esaminando gli emendamenti che peraltro non sono tantissimi. Dobbiamo impegnarci, tenendo conto che i decreti-legge hanno la precedenza e di tutto ciò che le procedure parlamentari impongono (conosco bene le regole), perché si possa arrivare all'approvazione di questo testo. Permettetemi di sollevare un'altra questione.

Ho presentato un disegno di legge sulla famosa questione del vilipendio per abolire il relativo reato che corrisponde all'Atto Senato n. 1421.

So che il presidente della Commissione giustizia Palma - che ringrazio - ha calendarizzato questa proposta (ma ce ne sono altre presentate da altri Gruppi) e mi auguro che la Commissione la discuta. Nel frattempo però ho presentato un emendamento al disegno di legge sulla diffamazione abbastanza semplice (perché propone di abrogare una norma). Non lo faccio perché voglio lasciare la possibilità a ciascuno di vilipendere il Presidente della Repubblica (peraltro, nell'ultima votazione, per la prima volta nella mia lunga esperienza parlamentare, l'ho anche votato, non avendo mai votato i Presidenti eletti nelle volte precedenti). Vorrei ricordare che lo stesso Presidente della Repubblica il 16 ottobre 2009, quindi cinque anni fa disse, proprio perché vi erano polemiche rispetto ad alcune vicende che, per quanto riguarda l'articolo 278 del codice penale (non toccato peraltro dalla riforma dei reati di opinione di pochi anni fa), chiunque abbia titolo per esercitare l'iniziativa legislativa ne può liberamente proporre l'abrogazione. Ed ha concluso affermando: «Giudichino i cittadini che cosa è libertà di critica e cosa non lo è, nei confronti delle istituzioni, che dovrebbero essere tenute fuori dalla mischia politica e mediatica».

Non che l'opinione del presidente della Repubblica Napolitano sia decisiva: le leggi le approva il Parlamento. Tuttavia, da una persona che svolge da tempo un'intensa attività istituzionale era quasi una sorta di esortazione all'iniziativa legislativa, che io ho assunto, non da solo (anche altri

Gruppi lo hanno fatto). Ho assunto questa iniziativa anche perché tra qualche giorno - non voglio fare leggi *ad personam*, ma sono cinque anni che se ne parla - avrà luogo il processo all'exsenatore Francesco Storace per vilipendio, per una frase tutto sommato abbastanza banale sulla quale si è chiarito con il Presidente della Repubblica attuale (che era, all'epoca del chiarimento, quello che abbiamo riletto). Quindi c'è stato anche un superamento dell'astio e del contenzioso personale. Però per Storace per il vilipendio fu autorizzata la procedura visto che per questo reato è necessaria l'autorizzazione del Ministro della giustizia. Ogni giorno invece leggiamo insulti, anche di parlamentari, di giornali, nei confronti del Capo dello Stato e non so se il ministro Orlando o chi lo ha preceduto frequenta le Aule, legge i giornali, ma non ho visto autorizzazioni. Quindi, vi è una *impar condicio* fra una persona che rischia tra qualche giorno una condanna e altri che possono vilipendere tutti i giorni. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Pertanto, il disegno di legge che ho presentato per abrogare il reato di vilipendio servirebbe anche a ricreare una *par condicio* (ci sarebbero comunque anche le norme sulla diffamazione e tutto il resto, per cui uno non potrebbe offendere il Presidente della Repubblica, chiunque esso sia, a proprio piacimento).

In conclusione, signor Presidente, mi auguro che questo provvedimento vada avanti, si riesca a mantenerne la trattazione in calendario, nonostante i numerosi decreti che hanno la precedenza, e si arrivi alla conclusione del suo *iter*. Auspico anche l'approvazione dell'emendamento che ho presentato in special modo sull'abolizione del reato di vilipendio e, in subordine, chiedo alla «Corte» che possa essere discusso ed approvato il disegno di legge sull'abrogazione del reato di vilipendio in Commissione giustizia.

L'occasione è importante, però, perché questo dibattito sulle norme relative alla diffamazione dura da diversi anni ed il Senato potrebbe addirittura non sopravvivere alla sua durata. Cerchiamo dunque di realizzare questa riforma prima che il Senato passi ad esercitare altre funzioni con altre composizioni. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Marino Luigi*).

PRESIDENTE. Presidente Gasparri, ovviamente non posso essere io a suggerirglieli, ma ci sono gli strumenti regolamentari, nel caso in cui si voglia andare al voto: se ne convince altri sette, può farcela.

È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (NCD). Signor Presidente, l'intervento del collega Gasparri ha sottolineato ancora una volta la complessità della materia, che del resto il collega D'Ascola aveva precedentemente illustrato in maniera magistrale. Tutto questo mi ricorda la vecchia battuta sul figlio di un magistrato, che, sentendo il papà ascoltare e dare ragione ad una parte, salvo poi sentirlo parlare e dare ragione anche all'altra, quando gli fece notare di aver dato ragione ad entrambe, nonostante avessero detto cose contrapposte, si sentì rispondere: «Hai ragione anche tu, figlio mio».

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 11,45)

(*Segue GIOVANARDI*). E qui si inserisce tutta la storia della libertà d'informazione e della necessità che in un Paese democratico la stampa sia libera e possa esercitare la sua funzione di critica, cose su cui non si discute, perché sono costituzionalmente garantite. Dall'altra parte, però, abbiamo l'onore ed il prestigio delle persone, che non possono essere lesi, soprattutto nel momento in cui i *media* possono distruggere la reputazione di una persona, che paga duramente anche per le calunnie che possono essere rivolte nei suoi confronti. Da anni siamo qui a cercare una mediazione che possa mettere assieme e coniugare le due esigenze contrapposte.

È vero, ne abbiamo parlato a lungo nella scorsa legislatura, senza cavare un ragno dal buco, perché poi si verificano le emergenze, come quella di un giornalista che rischia di finire in carcere in base ad una normativa che lo prevede ancora per la diffamazione a mezzo stampa o addirittura per i direttori che non hanno esercitato il loro controllo. Quindi, sempre sull'onda dell'emergenza, si cerca di trovare un equilibrio che viene però inquinato dal fatto che la fattispecie, essendo rivolta anche ad un fatto singolo, è politicamente discutibile. Anche qui, il collega Gasparri, quando ha richiamato il caso Storace per la fattispecie del vilipendio, ha ricordato anche un'altra questione su cui si sta discutendo, che rischia di far deragliare la discussione sul vilipendio.

Ricordo infatti all'Aula, come ho già fatto in Commissione, che viviamo in un sistema nel quale la bestemmia verso la divinità viene sanzionata con un'ammenda, mentre il vilipendio alla persona del Capo dello Stato costa il carcere. Mi rendo conto che, in un mondo laico, la pena per aver bestemmiato dio possa essere stata derubricata ad una semplice ammenda, ma che rimanga invece

il carcere per chi vilipende un uomo è uno squilibrio della nostra legislazione difficilmente comprensibile. Per quanto riguarda il vilipendio, dunque, ritengo anch'io che bisognerebbe fare di tutto per cercare di allineare la normativa a quella di cui stiamo parlando adesso, per creare un sistema che non abbia queste enormi disomogeneità, soprattutto nell'applicazione.

Anche qui, richiamo una cosa che intelligentemente ha detto il collega D'Ascola: ci affatichiamo a cercare equilibri e scriviamo norme - che la relatrice ha illustrato - che ci appaiono sostanzialmente equilibrate, ma che saranno i fatti successivi e le applicazioni giurisprudenziali a dimostrare se quest'equilibrio siamo riusciti a trovarlo o meno. Naturalmente occorre tener conto anche di tutte le questioni che il collega Malan ha illustrato rispetto ai due pesi ed alle due misure che vengono, purtroppo, messi in campo a seconda di chi siano le persone che si sentono lese dalla diffamazione: se si tratta di un magistrato, ahimè, la legge e la sua applicazione finora sono state inflessibili ed i risarcimenti sproporzionati. Se si tratta di un politico, viceversa, viene utilizzato un criterio sostanzialmente opposto a quello che riguarda il magistrato: siamo effettivamente all'interno di una situazione totalmente contraddittoria.

A proposito di questo, senza ripetere le osservazioni già esposte dal collega D'Ascola, vorrei però ricordare - lo anticipo già da adesso in discussione generale - un emendamento che abbiamo presentato, a firma dei senatori D'Ascola, Giovanardi, Torrisi e Compagna, che riguarda una fattispecie innovativa rispetto alla vecchia diffamazione a mezzo stampa, ovvero il problema di chi si trova gravemente diffamato o calunniato su un *blog* o su un sito Internet, modalità che negli ultimi anni si è moltiplicata a dismisura.

C'è stata una forte discussione in Commissione, non risolta, su che cosa accade nel momento in cui il cittadino si trova nella situazione di essere stato diffamato mediante uno di questi strumenti. Secondo il Ministero della giustizia, dovrebbe essere il cittadino a farsi carico di monitorare le migliaia e migliaia di siti esistenti, tutti quelli che sono stati registrati, ovvero formalizzati, e che quindi hanno anche una persona fisico-giuridica che ne risponde, per verificare se in qualche sito è comparsa qualche affermazione calunniosa o diffamatoria nei suoi confronti.

A me sembra - e lo dico ai colleghi - una cosa lunare, perché mi chiedo come faccia un cittadino a conoscere se in un sito sono comparsi fatti determinati attribuitigli in una certa maniera. Peraltro, tra le altre cose, questi fatti se non vengono contestati, si consolidano, perché chiunque può leggere in un sito un'affermazione calunniosa nei confronti di una persona e dire: «Ma come? Sono mesi che è pubblicata e nessuno l'ha contestata». D'altra parte, è impossibile farlo se non se ne viene a conoscenza.

Nell'emendamento che abbiamo presentato diciamo una cosa molto semplice: poiché questi siti o *blog* hanno un responsabile, persona fisica o giuridica, e i responsabili di ciascuna di queste strutture sanno benissimo quello che viene scritto nel loro sito o quello che vi viene inserito anche da terze persone, saranno loro a farsi carico, entro ventiquattrore, della cancellazione delle frasi calunniose o diffamatorie. In questo senso sì che il cittadino viene tutelato, perché ha la garanzia che le frasi calunniose o diffamatorie che vengono scritte devono essere rimosse; c'è un responsabile della rimozione, e se non vengono rimosse anche posteriormente c'è qualcuno che paga di questa grave lesione del diritto all'onorabilità di ogni cittadino.

Se l'emendamento non dovesse passare è evidente che, con la moltiplicazione di questi sistemi di comunicazione moderni, che tante volte ormai sostituiscono il cartaceo, nessuno sarebbe in grado di difendersi da questo tipo di aggressione. Riteniamo che l'Assemblea debba accogliere favorevolmente questa nostra proposta, anche perché, per la verità, né dal Governo né da eventuali oppositori abbiamo ancora capito i motivi per i quali questo non dovrebbe accadere. Quindi, ribadiamo il giudizio positivo dell'equilibrio che speriamo sia stato raggiunto da questa normativa, rimandando però - richiamo ancora una volta il collega D'Ascola - all'esperienza successiva, a quando la legge sarà approvata (in questo senso concordo con il collega Gasparri sulla necessità e l'urgenza che questo testo venga approvato, perché quando il Parlamento per anni e anni continua a discutere di un argomento senza mai arrivare ad una conclusione non fa che peggiorare la situazione), sperando che tale equilibrio sia suffragato da una giurisprudenza che riesca a trovare una conciliazione tra la tutela di grandi principi, costituzionalmente garantiti, e la necessità che si soddisfino le diverse esigenze. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, proprio lei ha ricordato poc'anzi che questo provvedimento nasce da un dibattito svolto in quest'Assemblea nella passata legislatura, al punto tale che, in gran parte, il testo votato dalla Camera riprende commi e articoli che erano stati votati al Senato. Alcuni aspetti non erano stati inseriti nel testo e pertanto in Commissione abbiamo

apportato una serie di correzioni per determinare, per quanto è possibile, un equilibrio tra due esigenze: da un lato, quella di non incidere sulla libertà di informazione e, dall'altro, quella di garantire una effettiva tutela all'onorabilità dei cittadini.

C'è però qualcosa che ancora non funziona, e mi rivolgo essenzialmente alla relatrice e al Governo. È stato un errore non riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti perché questo testo è stato votato a luglio, poi in effetti è stato calendarizzato a settembre, e la situazione, ovviamente, è sfuggita a molti di noi. Teniamo conto che è un testo che nasce dall'iniziativa del Popolo della Libertà e, nonostante questo, come vedete, presenta sempre necessità di modifiche.

Comincio da alcune osservazioni. All'articolo 1, comma 5, del disegno di legge al nostro esame, che si riferisce all'articolo 13 della legge n. 47 dell'8 febbraio 1948, nel caso l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato falso si prevede una pena - ne ha fatto riferimento il senatore Malan - da 10.000 a 50.000 euro. La pena prevista dall'articolo 595 del codice penale dovrebbe essere la stessa, tanto è vero che nella parte non relativa all'aggravante del fatto determinato, rendendo più pesante la previsione dell'articolo 13 della legge sulla stampa, si prevede una multa da 3.000 a 10.000 euro, anziché da 1 a 10.000 euro. Per l'attribuzione di un fatto determinato prevediamo invece una multa fino a 15.000 euro, e quindi abbiamo due norme che confliggono tra di loro pur riferendosi allo stesso fatto, considerato che la pena della multa prevista dall'articolo 13 della legge sulla stampa si riferisce al reato di diffamazione e non ad un'ipotesi di sanzione disciplinare.

Vengo ora alla sanzione disciplinare. Sono sincero: in questa materia essendomi occupato per anni, come magistrato, delle libere professioni, e in particolare dei giornalisti, ho sempre ritenuto che la sanzione penale o la sanzione civilistica non abbiano un grande valore deterrente - dico questo con cognizione di causa - al punto tale che nella passata legislatura avevo proposto che tutte le clausole di manleva inserite nei contratti giornalistici fossero dichiarate nulle. Ciò per avere un maggiore rispetto della professione dei giornalisti. Quella proposta, però, fu equivocata: si ritenne che io avessi proposto quell'emendamento per colpire una determinata giornalista, della quale, invece, ignoravo che avesse la totale manleva dall'azienda pubblica.

Il problema però resta. Se eliminiamo le sanzioni disciplinari e il rischio della sanzione civilistica attraverso la manleva, di fatto risulta che il giornalista non abbia nulla da temere. Allora mi domando: siamo proprio convinti che la sanzione disciplinare vada tolta, ad esempio, per il direttore responsabile? Non mi si può rispondere che l'abbiamo prevista, come è attualmente, a titolo di colpa, perché a titolo di colpa noi sanzioneremo anche la responsabilità civile dei magistrati - e mi auguro che faremo al più presto quella legge - e però, anche in quel caso, a titolo di colpa abbiamo poi la sanzione disciplinare. Allora mi domando: è coerente escludere la responsabilità disciplinare e non piuttosto modularla in relazione alla gravità del fatto?

Si badi, è quella l'unica vera deterrenza per un giornalista serio, per noi che abbiamo rispetto di quella professione, ed esaltarla significa fare proprio questo nei confronti di chi esercita una professione che è nell'interesse generale della società, perché rappresenta un anello di congiunzione tra il singolo cittadino e lo Stato, la società.

Bisogna allora individuare sanzioni disciplinari coerenti, non cervellotiche, che abbiano la loro capacità di deterrenza rispetto a determinati comportamenti.

Non so se la relatrice e il Governo si faranno carico di queste osservazioni per presentare degli emendamenti, ma vi prego di valutare, laddove all'articolo 2 del disegno di legge, modificativo dell'articolo 57 del codice penale, si afferma che: «Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista», la possibilità di altre sanzioni disciplinari che non siano necessariamente l'interdizione: si può accedere a una serie di provvedimenti alternativi come la sospensione o la censura, oltre a quello cui ho fatto riferimento per il fatto determinato.

La norma di cui all'articolo 3, che riguarda il cosiddetto diritto all'oblio, e come sapete ormai vi è una giurisprudenza della Corte europea sulla necessità di garantire tale diritto, è stata approvata all'unanimità dalla Commissione così come l'avevo scritta, con la manifestazione dell'intenzione, da parte del Governo e della relatrice, di predisporre, ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea, un emendamento. Per il rispetto dovuto a entrambi, non ho preparato un emendamento di questo tipo.

Vi segnalo tuttavia che questa norma si pone correttamente il problema della necessità di garantire il diritto all'oblio e si ragiona nei seguenti termini: ove vi sia una violazione, il giudice, richiesto, potrà ordinare la cancellazione. Non è però corretto non sanzionare il comportamento di colui che, così come abbiamo previsto per la rettifica, richiesto di procedere alla correzione - ovviamente documentando la necessità della correzione stessa - non si adegui per ristabilire la altrui onorabilità. Si costringe quindi il soggetto a rivolgersi ai giudici e a sopportare una spesa per avere un risultato legittimo che gli spetta.

È vero che all'articolo 4 si prevede, correttamente, la possibilità per il giudice di condannare il querelante al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende (cioè vogliamo un po' scimmiettare quanto previsto per la lite temeraria per le persone che facciano denunce ai giornalisti che non hanno fondamento), come *pendant*, però, proprio per necessità di equilibrio, dobbiamo necessariamente prevedere che, nell'ipotesi in cui per il diritto all'oblio non venga rispettata quella determinata prescrizione, è vero che sarò costretto a rivolgermi al giudice per ottenere la cancellazione ma, avendo dovuto sopportare queste spese, credo sia giusto porre un freno, una deterrenza nei confronti di colui che ha la possibilità di disporre quella cancellazione evitando il giudizio. Se per ipotesi il soggetto si adegua, la sanzione non viene applicata, e quindi si attiva solo nel caso di rifiuto o di impossibilità a farlo.

In conclusione, credo che complessivamente questo provvedimento abbia una sua struttura che va condivisa.

Occorre apportare queste modifiche per garantire che ci sia effettivamente un equilibrio in modo che all'esterno il provvedimento venga percepito come una soluzione giusta: non si tratta di depenalizzare, ma di irrogare una sanzione che possa essere percepita come corretta ai fini dell'equilibrio degli interessi in gioco. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, in effetti il collega Malan ha fatto un grande intervento prima, perché, pur dicendo che questo è un provvedimento necessario, ne ha anche illustrato i limiti. Se noi avessimo una magistratura obiettiva, preparata e corretta, non ci sarebbero problemi. Ma - ohimè - ormai so che l'anamnesi non è questa (sono un medico). Noto che la relatrice, signor Presidente, è impegnatissima a chiacchierare con il Sottosegretario e non si accorge nemmeno che mi sto rivolgendo a lei.

Il fatto che la magistratura sia malata ormai è assodato; tale malattia sta costando il 2 per cento del PIL di spese annuali (si parla di 32 miliardi) e il malato non ha alcuna intenzione di farsi curare. Ma noi ce la mettiamo tutta per curarlo, e questo disegno di legge di modifica di una legge del 1948 (la n. 47) è un primo passo. Auspicava il collega Gasparri, nel suo intervento, che il provvedimento non diventasse come il mostro di Loch Ness, che ogni tanto si vede, emerge e poi scompare per anni.

Ebbene, colleghi, vorrei riprendere, come esempio, quello dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Questo disegno di legge è infatti come le terapie *ex adjuvantibus*. Le grandi scoperte della medicina, come la penicillina, sono avvenute perché si è dovuto provarla; dopo averla provata, si è visto che curavano le infezioni e le polmoniti, a quel tempo mortali, per l'80-90 per cento. Si è ritenuto quindi che fossero giuste.

Il collega D'Ascola ha detto che andranno valutati gli effetti della norma quando questa verrà applicata. Si tratta di una legge che deve coniugare la libertà di stampa con i diritti di riservatezza e di *privacy* dei cittadini. La libertà di stampa è un interesse costituzionalmente garantito dall'articolo 21. Ne sanno qualcosa i cittadini e gli abitanti di quei Paesi dove ci sono state le più crudeli dittature comuniste, come in Cina, come ai tempi di Pol Pot, come a Cuba, dove per prima cosa è stata tolta la libertà di stampa. Però la libertà di stampa, come diceva il collega Malan (mio omonimo Lucio), non può sfociare in una diffamazione e in un danno ad un cittadino che viene risarcito in maniera irrisoria, rivelandosi invece un vantaggio economico per la testata che dà una notizia consapevolmente falsa.

È tutto qui. Noi sappiamo che esiste la *lobby* dei giornalisti radiotelevisivi. Faccio un esempio per tutti: «Report» è una grande *lobby* che fa solamente delle notizie spazzatura, per avere alti consensi economici da chi ovviamente dà queste notizie. Se poi ogni tanto pagano qualche euro, il *gap*, il guadagno è sicuramente un grosso affare.

Vedo sempre il sottosegretario Ferri e la relatrice impegnati a parlare: speriamo che concludano qualcosa di buono. Comunque, buon lavoro!

PRESIDENTE. Daranno certamente seguito alle sue parole, senatore Barani.

BARANI (GAL). Signor Presidente, torno all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, norma che i socialisti riformisti hanno voluto nel 1970, anche contro il volere dei comunisti di quel tempo. Tale norma non ha funzionato perché la magistratura del lavoro non l'ha applicata come doveva, ma ha dato sempre torto agli imprenditori e ragione ai lavoratori fannulloni, incapaci e burocrati. È tutta qui la ragione di questo fallimento. Se avessimo una magistratura competente ed efficiente, che

con giusto equilibrio irrogasse le giuste pene, non avremmo questa burocrazia, non avremmo la tutela dei fannulloni, ma avremmo i meriti e i bisogni, che sono il principio cardine.

Il collega Malan, che non finirò mai di ringraziare per il suo intervento, mi ha aperto degli scenari che non conoscevo, quando ha spiegato che, comunque, negli Stati Uniti la libertà di stampa ci deve essere: la notizia deve essere data. Ma se il giornalista o il direttore non la danno correttamente, saranno obbligati ad andare a fare un altro mestiere. Vi porto ad esempio il caso di Strauss-Kahn. I colleghi ricorderanno che c'è stato un pubblico ministero che lo ha incarcerato sulla base di una grave accusa (ovviamente per non farlo diventare Presidente della Francia: c'era infatti un disegno internazionale), ma quel pubblico ministero, nel giro di un mese lo ha assolto. In Italia, il caso Pacciani, il mostro di Firenze, ha rappresentato la fortuna del giudice Vigna, che ha fatto carriera con quella bugia, durata per anni. In Italia si va sempre dietro a fatti del genere non ci si ravvede. È per questo che sostengo ci sia la necessità di questo disegno di legge, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione (la radiotelevisione o i siti Internet), di ingiuria e di condanna del querelante. C'è però bisogno anche del giusto equilibrio da parte degli organi giudicanti.

La senatrice Cirinnà, nel suo intervento, è partita molto da lontano e ha parlato del Caravaggio: ciò mi ha fatto capire perché in quest'Aula c'è molta conflittualità. Forse perché Caravaggio è vissuto qui, e vi ha lasciato lo spirito della conflittualità, soprattutto nei banchi al centro dell'emiciclo, come abbiamo visto ieri. Quindi, il presupposto di partenza per approcciare il tema della diffamazione a mezzo stampa è certamente la constatazione che i *media*, oggi molto più di ieri, rappresentano un vero e proprio potere, che, in quanto tale, al pari degli altri, va adeguatamente regolamentato e aggiornato. Sono i *media* che decidono chi sarà il Presidente del Consiglio, chi dovrà fare il Ministro e chi sarà il Presidente di una Regione, proprio perché iniziano ad inculcarlo nella mente dei cittadini, e quando vogliono eliminare qualcuno fanno un'ingiuria, dando una notizia falsa. Poi magari la relativa smentita viene pubblicata in ultima pagina e, in questo caso, vige il postulato di Giulio Andreotti, per cui una notizia smentita è una notizia data due volte.

Non sfugge a nessuno che l'avvento della rete Internet ha stravolto i canoni dell'informazione a cui eravamo abituati fino a qualche anno fa. Da qui nasce la necessità di adeguare la legislazione vigente alle nuove realtà mediatiche, sviluppatasi sempre più con il diffondersi di Internet.

L'altro presupposto da tenere sempre bene a mente è che l'informazione deve essere necessariamente responsabile, e non potrebbe essere altrimenti. Al diritto di fare informazione e a quello di essere informati segue di pari passo il dovere a che l'informazione sia completa, non distorta, non clamorosa a tutti i costi e comunque rispettosa.

Certo, noi siamo di cultura socialista e, quindi, siamo per la depenalizzazione dei reati nel campo dell'informazione - non era giusto che Sallusti andasse in carcere - ma anche in altri campi, come quello medico. Non è possibile infatti incarcerare i medici perché hanno commesso un errore operatorio o non riescono ad assicurare la vita eterna ad una persona (comunque, prima o poi, il Padreterno ha stabilito che dobbiamo morire).

Abbiamo quindi bisogno di rivedere tutto il codice e soprattutto di portare avanti altre depenalizzazioni per non essere uno Stato repressivo. Noi siamo per uno Stato democratico dove le libertà siano a disposizione di tutti.

Signor Sottosegretario, l'unico appello che le rivolgo è il seguente: se sbagliano i giornalisti, vanno allontanati; se sbagliano i medici, vanno allontanati; se sbagliano i magistrati, devono fare un altro mestiere. (*Applausi dei senatori Malan e D'Ambrosio Lettieri*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Albertini. Ne ha facoltà.

ALBERTINI (NCD). Signor Presidente, la normativa in esame affronta un argomento delicato, come è stato più volte ribadito negli interventi che ho ascoltato, tutti molto centrati ed appropriati. Si tratta di coniugare una esigenza tipica della nostra società democratica, la libertà di informazione, con il diritto del singolo cittadino a non essere diffamato.

Mi viene in mente una frase, che spesso cito per argomenti anche personali, di Indro Montanelli, il quale diceva: «La verità non trionfa quasi mai, ma i suoi oppositori soccombono sempre».

Mi piace pensare che questa normativa tende a coniugare i due tronconi del tema, e cioè la soccombenza degli oppositori della verità con il ristabilimento della verità medesima. Infatti, il fulcro di equilibrio del bilanciamento tra il diritto alla libertà all'informazione e il diritto alla reputazione è basato sull'affermazione del vero, tant'è che viene amplificata enormemente la portata - per così dire - risarcitoria, dal punto di vista non solo dell'applicazione della componente patrimoniale del risarcimento, ma anche della riparazione del danno, con l'affermazione della verità.

La rettifica viene ampliata come condizione di non punibilità ove venga riconosciuto che l'affermazione fatta, ritenuta appunto diffamatoria perché non vera, sia smentita.

Un altro elemento encomiabile di questa normativa, che fa superare al Paese i trascorsi di una dittatura che imponeva il controllo dei mezzi di informazione, è la cancellazione della pena del carcere per i giornalisti. Si attua una sorta di modifica dei confini della rilevanza penale: la sanzione prevista è, appunto, pecuniaria e non afflittiva della libertà e si esclude la pena detentiva. Alcuni interventi che ho ascoltato indicavano addirittura la strada del confinamento di questa fattispecie nel campo delle sanzioni amministrative e non di quelle penali. Ma su questo potremo tornare in un altro momento.

Il fondamento della democrazia del nostro Paese è certamente basato sulla libertà di comunicare, di esprimere idee e anche di criticare, ove questo esercizio sia naturalmente fatto con il criterio dell'oggettività e dell'equilibrio. La libertà di stampa non è la libertà di diffamare a mezzo stampa. Non è la libertà di insultare o di ingiuriare un avversario o semplicemente una persona, un'area politica, un contenuto di comunicazione con cui non si è d'accordo. Tuttavia è chiaro che questo aspetto (quello concernente la libertà di stampa) ha, in questa nuova normativa, un'affermazione più marcata.

Soccorre in questa indicazione una sentenza storica del 1984 della Corte di cassazione, che afferma, con un'assertività e una coerenza implacabili, che l'esercizio del diritto di cronaca può essere considerato una causa di giustificazione sulla base dell'articolo 51 del codice penale, secondo cui l'esercizio di un diritto consente la giustificazione di quanto avviene, esercitando quel diritto, ancorché lesivo di qualche altra utilità per altri soggetti. Il tutto è riconducibile alla superiorità gerarchica della norma costituzionale, esattamente dell'articolo 21 della Costituzione.

Deve essere anche detto - e nella normativa in esame si sviluppa tale argomento con analitica visione - che questo diritto può essere esercitato anche quando vi sia la lesione di una reputazione altrui, ma solo e in quanto questo avvenga con alcune basi fondamentali. Intanto, il primo argomento (e mi richiamo alla citazione di Montanelli) è: la verità della notizia pubblicata o diffusa e la corrispondenza tra i fatti narrati e quelli accaduti; poi, la rilevanza e l'attualità dell'informazione che si vuole divulgare, ancorché con connotati critici, come si diceva, che possono anche ledere la reputazione; ma se l'informazione è fatta con obiettività e soprattutto se non travalica nei termini dell'ingiuria (viene richiamato il concetto di continenza), tutto questo è ammesso.

Ma quando vi è la carenza anche di uno solo di questi tre elementi, ecco che la tutela della propria reputazione, del proprio onore, della propria rispettabilità, compresa dall'affermazione del diritto a conoscere, ad esprimere una critica e a manifestare il proprio pensiero, ritorna ancora nella sua pienezza; pertanto, il diritto di cronaca non è più configurabile come tale in senso assoluto, perché diventa, di fatto, una diffamazione.

Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, sulla base dell'articolo 10 della Convenzione, trae argomenti interessanti su questo punto e afferma che ogni persona ha il diritto alla libertà di espressione, a ricevere e comunicare informazioni, anche al di fuori dei propri confini territoriali, senza che vi sia un'ingerenza ostativa da parte delle autorità; ma questo diritto alla libertà di comunicare, essendo un diritto delicatissimo, perché può collidere con altri diritti (quelli, appunto, alla rispettabilità e al proprio onore), deve essere condizionato, come di fatto è, da alcune restrizioni. Le norme che equilibrano i due diritti devono essere espresse e previste dalla legge e devono muoversi con finalità di piena legittimità, che riguardino i valori fondanti di uno Stato di diritto: la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale, la sicurezza pubblica, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, nonché, nel caso si tratti di informazioni riservate inerenti allo sviluppo di attività istruttorie e di indagine, la riservatezza e la segretezza delle indagini medesime.

La Corte europea, nelle sue varie articolazioni ed espressioni, ha spesso ribadito questo diritto centrale delle società democratiche all'informazione. Gli organi di stampa sono, di fatto, come spesso vengono definiti con un'immagine suggestiva, il «cane da guardia» della democrazia. Dunque, la funzione di riferire al pubblico quello che non si ritiene appropriato, anche del funzionamento delle istituzioni, viene considerato un valore da salvaguardare. Ecco perché a carico dei giornalisti le sanzioni devono essere modulate e attentamente considerate, a fronte del diritto della comunità e della società di conoscere i fatti.

La Corte ritiene legittima l'ingerenza sanzionatoria dell'autorità pubblica nei riguardi della comunicazione, ove sia prevista dalla legge, ove sia ritenuto un metodo necessario per finalità legittime e ove questo intervento sia proporzionato al fatto.

Mi viene in mente che il progredire di questa formulazione legislativa è stato particolarmente approfondito e accurato attraverso le audizioni di direttori di giornali e di esponenti qualificati della associazione degli editori e dei giornalisti, proprio perché è un argomento di grande sensibilità e di grande delicatezza. Attraverso questa ampia audizione non solo nelle sedi parlamentari, ma anche

in una complessa e ampia attività di convegni, audizioni, confronti e dibattiti in sedi esterne alle istituzioni ha trovato una sintesi in quello che è il costrutto finale, che riassumo in conclusione di questo mio intervento, soffermandomi in particolare sull'eliminazione della pena detentiva, quale conquista giuridica della libertà di informazione e della democrazia del nostro Paese, e sull'estensione dell'ambito d'applicazione della legge sulla stampa a testate giornalistiche anche extracartacee.

Volevo infine ribadire il particolare significato della rettifica come criterio riparatorio per la ricostituzione della verità, considerato elemento di non punibilità delle affermazioni, ove questo avvenga nei termini appropriati. *(Applausi dal Gruppo NCD e del senatore D'Anna. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, l'opinione pubblica è tutto: con l'opinione pubblica niente può fallire il bersaglio; senza di essa niente può avere successo; di conseguenza, chi plasma la pubblica opinione va più a fondo di chi decreta statuti o annuncia decisioni. Fa sì che i decreti e le decisioni non vengano adottate. Non lo dico io, ma Abramo Lincoln molti anni fa. Questo fa sì che il tema che oggi trattiamo si è prestato ad un dibattito annoso e che non ha mai trovato una soluzione adeguata.

Il disegno di legge nella sua originaria formulazione e l'obiettivo che il proponente, l'onorevole Costa, si poneva con esso erano da noi condivisi o, meglio, auspicati, spinti e sollecitati. Il senatore Caliendo ha ricordato che il disegno di legge venne proposto da Forza Italia e poi abbandonato nelle precedenti legislature. È evidente quindi che c'è una condivisione di base sugli obiettivi che si intendevano realizzare almeno nell'immaginazione del presentatore, onorevole Costa.

Gli obiettivi erano tentare di realizzare un soddisfacente equilibrio tra la tutela della libertà di espressione e di critica del giornalista in buona fede - talvolta, bisogna dire, anche esposto a strumentali aggressioni anche intimidatrici - e l'altrettanto importante protezione dell'onore delle persone offese da notizie diffamatorie, spesso realmente devastanti.

Come dicevo, credo che tutta l'Aula possa condividere queste finalità.

Devo però anche dire che questo disegno di legge non realizza appieno queste ambizioni e manifesta gravi criticità, che si pongono in aperto e stridente contrasto con gli obiettivi indicati dallo stesso proponente.

Mi riferisco, in particolare, al punto centrale e caratterizzante del progetto costituito - credo che sia evidente a tutti - dalla riforma della norma incriminatrice, di cui all'articolo 13, della legge n. 47 del 1948, riforma oggi realizzata con l'articolo 1, comma 5, del provvedimento in esame. Nel sistema originario del 1948, infatti, l'articolo 13 si limitava a stabilire pene più gravi e detentive per il caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa e con l'attribuzione di un fatto determinato. Nel mentre, quindi, gli elementi costitutivi del delitto restavano quelli fissati dalla norma del codice penale sulla diffamazione, ovvero l'articolo 595 del codice penale.

Questo disegno di legge interviene sotto vari aspetti: in primo luogo, interviene sulla qualificazione della condotta della diffamazione a mezzo stampa, che consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità.

Condivido il fatto che vi sia un rafforzamento dell'elemento del dolo, con un'incisività maggiore del profilo della volontarietà del fatto. C'è da dire che sotto questo profilo la mia convinzione è coerente nel tempo: in effetti sono sempre stato favorevole a questo rafforzamento rispetto a tutti i provvedimenti che ho esaminato. Devo dire, invece, che non riscontro e non registro la stessa coerenza tra le forze della sinistra.

Mi piace infatti ricordare che, quando si voleva rafforzare l'elemento del dolo e della volontarietà nell'ambito del disegno di legge sul voto di scambio politico-mafioso, si parlò della necessità che il politico avesse la consapevolezza che il soggetto con il quale stipulava l'accordo era criminale. Si disse allora - ricordo gli interventi dei più autorevoli esponenti della sinistra, sia in Commissione che in Aula - che non vi era la necessità di far riferimento alla consapevolezza, perché l'elemento del dolo era di per sé già sufficiente a chiarire che vi doveva essere la necessità della conoscenza.

Oggi, invece, si aggiunge espressamente il riferimento alla necessità della consapevolezza della falsità del fatto da parte di chi lo ha diffuso. Prendo atto, con soddisfazione, che gli autorevoli esponenti della sinistra si rendono conto che ci sono casi in cui forse l'elemento del dolo deve essere ulteriormente rafforzato con il riferimento espresso alla consapevolezza.

Che cosa succede?

Si introduce un'ulteriore specificazione dell'elemento psicologico del reato originariamente non richiesta. Si pone questa novità in stridente contrasto con gli assetti interpretativi consolidati in decenni in giurisprudenza.

Chi non ricorda - vi ha fatto cenno poc'anzi il senatore Albertini - la sentenza cosiddetta decalogo della Cassazione che negli anni Ottanta individuava una serie (per l'appunto un decalogo) di elementi per la configurazione dell'ipotesi di reato?

Ebbene, colleghi, per uscire dai tecnicismi, oggi la pubblicazione di una notizia offensiva per l'altrui onore e reputazione per essere giustificata, oltre alla verità del fatto esposto, deve presentare ulteriori requisiti, anch'essi importanti e oggetto di estesi approfondimenti in casistica, ma che possiamo così sintetizzare: che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità e utilità sociale; rispondenza ad un interesse sociale all'informazione (cosiddetto requisito della pertinenza). Questi erano parte degli elementi, di cui al decalogo della Corte di cassazione; inoltre, l'informazione venga mantenuta nei limiti giusti della più serena obiettività, rispetto della riservatezza e onorabilità altrui, ovvero correttezza formale della notizia o della critica.

In altri termini ci sono notizie che, anche se vere per l'assenza di questi ulteriori elementi, non debbono poter essere divulgate impunemente.

Ecco allora che l'articolato di oggi, sotto questo aspetto, lungi dal garantire quell'equilibrio che l'autore del testo si era prefissato, si registra al contrario un significativo arretramento sul piano della tutela dell'onore e della reputazione dei cittadini; ed è tanto più grave perché realizzato - diciamo così in forma surrettizia - con l'inserimento di un inciso messo lì quasi per caso, tra l'altro interrompendo la perfetta sincronia strutturale tra diffamazione ordinaria ed a mezzo stampa.

Altrettanto ingiustificato a me pare l'automatismo introdotto con il comma 4 del riformato articolo 13 della legge n. 47 del 1948 tra pubblicazione della rettifica ed esclusione della punibilità. Praticamente se il giornalista con una notizia diffamatoria, ancorché consapevole della falsità della notizia nei tempi e nelle modalità indicate da questa legge, rettifica la notizia, tale azione lo purifica e diventa esimente, non può più essere condannato. Peraltro, mi rivolgo al relatore, questa rettifica non è stata oggetto di modifiche.

Non abbiamo avuto molto tempo perché questo provvedimento ci è caduto addosso durante l'esame della riforma costituzionale in cui ci venivano dati tempi fulminei. Questo provvedimento ci è caduto lì e non abbiamo avuto il tempo per approfondire ma il relatore può sempre, in ogni momento, presentare emendamenti che aggiustino la norma.

Signora senatrice relatrice, le voglio far notare che è molto difficile che una rettifica contenuta in 30 righe possa far recuperare l'onore di una persona offesa con un articolo di stampa. Le voglio ricordare, senatrice, il caso specifico del professor Schillaci, non so se lo ricorda: a sua figlia di appena due anni portata in ospedale le venne diagnosticato un esito da violenza sessuale.

Due anni aveva la sua bambina, e il professor Schillaci su tutta la stampa nazionale fu presentato come quel padre che l'aveva violentata. Si accertò poi che quella diagnosi era sbagliata e che non si trattava di un esito di violenza sessuale, bensì di un tumore, sicché la bambina morì di lì a poco.

Qualcuno in Aula - e lei, relatrice - pensa che con 30 righe si possa ridare l'onore al professor Schillaci? Io penso di no, anche se qualcuno mi potrebbe rispondere che la stampa, generosamente, potrà dare ulteriore risalto alla falsità della notizia pubblicata. Ma lei pensa che l'onore di una persona sia negoziabile con la generosità di un giornalista che in coscienza potrà eventualmente pubblicare la rettifica su un più ampio spazio? Ebbene non affiderei a questa generosità il recupero dell'onore di una persona. Ritengo che la rettifica, quando si è offesa gravemente una persona, debba quantomeno occupare gli stessi spazi occupati dalla notizia diffamatoria.

L'articolo 2 del testo in esame modifica l'articolo 57 del codice penale, precisando che la responsabilità del direttore sussiste soltanto nel caso in cui il delitto sia conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. Si tratta di una precisazione che peraltro recepisce i contenuti della giurisprudenza ormai prevalente; quindi siamo d'accordo. Questo è un provvedimento e la nostra onestà intellettuale, da questa parte, è tale per cui abbiamo il coraggio di dire quali punti condividiamo.

Meno condivisibili invece sono la riduzione della pena e, soprattutto, l'esclusione per il direttore, anche per i casi di recidiva, dalla pena accessoria dell'interdizione della professione, laddove la responsabilità di un direttore, nel perseguire e realizzare forme di giornalismo potenzialmente aggressivo dell'onore e della riservatezza, è certamente analoga se non addirittura maggiore, di quella dell'autore del singolo pezzo, proprio perché si traduce nella linea editoriale di un'intera redazione.

La pena accessoria dell'interdizione, in questo caso, venendo meno quella detentiva, diventa la pena vera, altro che accessoria: quella è la pena seria, ossia l'interdizione per il giornalista che ha commesso un fatto che ha leso l'onore altrui. Noi invece cosa facciamo con questo provvedimento? Diciamo che non si applica neanche questa pena accessoria, nel caso in cui il soggetto non sia recidivo.

Non credo che quest'ultima e finale disposizione possa essere condivisa.

Forza Italia, il mio Gruppo, nelle linee generali del provvedimento, condivide l'esclusione della detenzione del giornalista, un sistema antico e fascista, ma vorrebbe che il provvedimento risolvesse questioni altrettanto importanti, che alla fine possono rendere un prodotto più apprezzato, attuale e condivisibile da tutti.

Signori, la società di massa non ha né un pubblico in senso proprio, né un'opinione pubblica relativamente autonoma, rispetto alle grandi fonti d'informazione massificate. Se siamo bravi, dobbiamo realizzare al meglio quell'equilibrio che aveva immaginato l'onorevole Costa, autore del testo, al quale va il mio ringraziamento per la sua iniziativa parlamentare. Lo possiamo fare, siamo ancora in tempo, e faccio appello al relatore di questo provvedimento che spero si possa insieme licenziare da quest'Aula.

Ho apprezzato molto l'intervento del senatore D'Ascola che condivido che consiglia di aspettare gli effetti. Non affidiamo alla giurisprudenza, senatore D'Ascola, la corretta interpretazione della norma però; cerchiamo come legislatori di renderla più chiara e puntuale possibile. Non aspettiamo che siano i giudici a farlo; abbiamo le qualità, le capacità ed il potere di rendere la norma chiara sicché un giudice, con propria sentenza, non dovrà fare altro che applicare in maniera tecnica e strettamente perfetta la norma che oggi licenziamo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore D'Anna).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, colleghi, in effetti è ora di intervenire in questa norma.

Ricordiamo tutti il periodo di tangentopoli, l'epoca dei grandi eccessi e delle grandi denunce da cui partirono anche le prime proposte. Mi riferisco a quella a firma Gargani, presentata dopo che scoppiò il caso dei due suicidi del socialista Sergio Moroni e del *manager* Gabriele Cagliari. A quel punto ci si sensibilizzò verso la possibilità dei danni che possono comunque derivare dalla diffusione di fatti al limite ancora non veri. Nello specifico, si propose addirittura di impedire la pubblicazione delle notizie sulle indagini. La tesi di partenza era che appunto un avviso di garanzia, filtrato attraverso quotidiani e televisione, facesse apparire l'indagato come di fatto già indubbiamente colpevole. Dunque l'unico rimedio poteva essere quello di evitare la pubblicazione *tout court*.

Tuttavia, la proposta di legge giustamente incassò la reazione contraria dei giornalisti e di alcuni parlamentari fino ad arrivare ad una mediazione per cui si arrivò a pensare che fosse possibile pubblicare le notizie delle sentenze soltanto alla fine delle indagini preliminari.

Di fatto, negli interventi di oggi è stato sottolineato come anche un'eventuale rettifica spesso non colmi doverosamente il danno. Comunque questo viene anche oggi per contro utilizzato male. Mi riferisco, ad esempio - ed è oggetto di un'interrogazione parlamentare che attende risposta da mesi - all'oscuramento di alcuni articoli pubblicati sul sito *Tuttoggi.info* di una testata umbra, intervenuto in merito al caso di un'indagine sulla Banca popolare di Spoleto, pur essendo ormai pubbliche le indagini e quindi fuori dai tempi delle indagini preliminari.

Cosa dobbiamo quindi legiferare oggi? Dobbiamo al tempo stesso rispettare, cautelare e far salvo il diritto sacrosanto alla libera informazione, dando piena attuazione all'articolo 21 della Costituzione, che sancisce il principio per cui tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto o ogni altro mezzo di diffusione, ma nello stesso tempo cautelare quei beni giuridici, nella fattispecie la stima e la tutela della reputazione, sanciti in particolare dagli articoli 594 (delitto di ingiuria) e 595 (diffamazione) del codice penale.

Con questa legge noi interveniamo anche sulla legge quadro della stampa, cioè la legge n. 47 del 1948, nello specifico affrontando l'articolo 8 di questa legge, ovvero il diritto di rettifica che viene ripresa anche nell'articolo 2 della legge n. 69 del 1963 (istituzione dell'ordine dei giornalisti). La Corte di cassazione si è più volte espressa e ha ribadito e sottolineato come sia importante - allo stesso modo per cui è importante tutelare la vita e quindi è necessaria una norma penale che sanziona chi lede questo bene giuridico, o la proprietà contro chi ruba - intervenire penalmente, con una norma precisa, e sanzionare chi lede l'onore che non è soltanto, nella *ratio*, una stima diffusa nell'ambiente sociale e che riguarda il decoro professionale acquisito, ma è anche un bene imprescindibile minimo di ogni individuo. Quindi, secondo me, è giusto intervenire sulla materia, nel

modo più organico possibile e per quanto è possibile quando si interviene non attraverso un testo unico ma accorpando diverse proposte di diverse leggi che prevedono modifiche.

Oggi, con il disegno di legge n. 1119, modifichiamo di fatto l'atto della Camera n. 925 approvato nell'ottobre dello scorso anno e il 30 ottobre scorso è arrivato in Commissione giustizia al Senato. Dopo diversi mesi torna in Aula e viene detto che i tempi giusti per approfondire il tema di fatto non ci sono stati. Quindi riproponiamoci sempre questa difficoltà a legiferare bene per un discorso di procedure e di regolamenti che forse potremmo anche rivedere.

È tanto importante intervenire perché, signori miei, siamo al quarantunesimo posto in materia di libertà di stampa. Lo dice l'organizzazione non governativa internazionale Freedom House. Siamo dopo il Niger, dopo Haiti, dopo il Ghana, dopo la Namibia e la Giamaica, tanto per capire la portata del problema.

Da questo punto di vista, reputo fondamentale garantire sempre e comunque la libertà di cronaca ma d'altra parte è necessario dotare i cittadini degli opportuni mezzi per tutelare il soggetto che ingiustamente viene leso da notizie diffamatorie.

Un punto di partenza, a mio avviso, potrebbe essere quello di migliorare l'istituto della rettifica che, se ben utilizzato, può rappresentare uno strumento celere ed efficace per venire incontro a chi si reputi leso da notizie non vere. Per questo motivo vi anticipo che ho presentato un emendamento che prevede che nelle prime pagine dei giornali, testate *on line* e radiotelevisive si dovrà indicare il nominativo di un responsabile delle rettifiche che prenda in carico le richieste e provveda, ove queste risultino fondate, alla correzione in un tempo breve, diciamo sette giorni. Se poi la testata giornalistica non pubblica la rettifica, l'emendamento deve prevedere che vi sia una procedura più celere e semplificata, ferma restando la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, che dia la possibilità di rivolgersi immediatamente e gratuitamente all'Agcom che svolgerà un ruolo di arbitro circa la fondatezza delle richieste di rettifica.

In pratica, con questo emendamento propongo di dare un ruolo all'Agcom su cui ci sarebbe molto da dire e poco di bello, a partire dal fatto della congruità delle spese, di quanto ci costa rispetto a quanto noi otteniamo.

Ricordo, ad esempio, che ha due sedi, una a Napoli e una a Roma e questo, in tempo di crisi, può anche considerarsi uno spreco. Consideriamo che poi la spesa è sempre a carico dei cittadini. Sarebbe necessario, poi, approfondire sull'efficienza di questa Authority che, nonostante le agenzie internazionali abbiano relegato l'Italia ai posti che conosciamo nelle graduatorie relative alla libertà dei *media*, nella sua ultima relazione annuale, nel pieno del semestre di Presidenza europea, non si è nemmeno preoccupata di chiedere conto al Governo della mancata soluzione del conflitto di interesse o delle interferenze dei partiti nelle nomine dei consigli di amministrazione della RAI o delle stesse autorità di garanzia del settore. Ebbene, con questo intervento si conferirebbe finalmente a questo ente una funzione concreta, che consentirà di avere risposte veloci ai soggetti che si ritengono lesi da quanto riportato da un organo di stampa o anche altra via di comunicazione: radio, TV, Internet. Sarebbe un modo per ridurre il carico dei tribunali perché in molti potrebbero scegliere questa via alternativa, più celere e meno costoso. Non so se vi è mai capitato, ma ho fatto esperienza diretta in questo senso nel corso della campagna elettorale nel 2013 per le affermazioni non vere che mi erano state attribuite: ho provato a contattare il direttore o l'autore dell'articolo, ma è un'impresa tale per cui ad un certo punto si rinuncia, se gli argomenti non sono poi così determinanti.

Si propone quindi anche di inserire, analogamente a quanto succede in Francia, una semplificazione di queste procedure. Sarebbe importante, ad esempio, che tutte le testate (pagine di giornale, testate *on line* o radiotelevisive) riportassero bene in evidenza, in prima pagina, il nominativo del responsabile delle rettifiche, che prende in carico le richieste e che provvede, laddove queste risultino fondate, alla correzione. (*Applausi dei senatori Mancuso e Sacconi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Capacchione. Ne ha facoltà.

CAPACCHIONE (PD). Signor Presidente, devo confessare che mi sento un po' a disagio nel constatare che in quest'Aula è stata raccontata, una professione che ho frequentato per oltre tre decenni, in una maniera che non conoscevo. Si impara sempre qualcosa. Ho scoperto che c'è un mondo fatto di ricattatori, diffamatori specializzati, delinquenti che tramano, complottano e ordiscono contro tutto e tutti, mentre in realtà la professione del giornalista, per quanto pesantemente gravata dalla crisi finanziaria, è tutt'altra cosa, senza nascondere che purtroppo esistono delle derive che non voglio tacere, di comportamenti che sono gratuiti e gravissimi e che

andrebbero sanzionati forse anche in maniera più pesante di quanto stiamo prevedendo con questa norma.

Vorrei però ricordare che fermare un giornalista serio giornalista normale oggi, in tempo di crisi economica, con il comparto dell'editoria che è pesantemente gravato dalle difficoltà finanziarie, in realtà è un gioco da ragazzi.

Basta una querela, che si presenta gratuitamente in un qualunque ufficio di Polizia, una lettera di diffida nella quale è sufficiente far intravedere la possibilità di un ricorso in sede civile con la richiesta di un risarcimento milionario, una qualunque forma di pressione sulla direzione o anche semplicemente sulla segreteria di redazione di un giornale per bloccare un'inchiesta insidiosa, un approfondimento imbarazzante, una denuncia importante, anche se documentata e vera.

Per andare avanti, lo so per esperienza diretta, bisogna avere le spalle forti, un direttore coraggioso e un editore che può permettersi di sostenere le spese legali di un giudizio: condizioni che riguardano, ormai, una sparuta minoranza dei giornalisti italiani.

Questo disegno di legge, pur contenendo notevoli elementi di novità positive e pur affrontando, come evidenziato dalla relatrice e da altri colleghi, il tema della necessità di depenalizzare la materia, non riesce a superare del tutto pregiudizi e diffidenze che riguardano l'attività giornalistica, con il diritto-dovere di informare i cittadini, pur garantito dalla Carta costituzionale; diritto che, voglio ricordarlo, appartiene al cittadino e non al giornalista, che è e resta un tramite tra il fatto ed il cittadino, non tra il cittadino ed il potere, come pure ho sentito dire.

Risente, infatti, questa concezione del giornalista, dell'opinione sempre più diffusa anche nella *vulgata*, che i giornalisti siano i servi del potere, falsari della verità, esponenti privilegiati di una casta autoreferenziale, diffamatori per professione, soprattutto che siano ricchi. Non si spiega altrimenti la difficoltà di introdurre nel provvedimento una norma che salvaguardi i giornalisti dalle liti temerarie, dal ricorso sempre più frequente all'azione giudiziaria quale forma di censura preventiva e la pretesa di imporre multe di importo pari al doppio dello stipendio annuale di un cronista medio, laddove giustamente (penso ai magistrati) per altre categorie si sta scegliendo la strada di una percentuale notevolmente inferiore al reddito annuo. Per i magistrati si è detto che una pretesa superiore sarebbe un paletto che andrebbe a limitarne l'attività e la libertà d'azione. Per i giornalisti lo è altrettanto; per i giornalisti *free-lance*, privi di ogni tutela lo è ancora di più.

Non è mia intenzione - lo ribadisco - difendere quella parte di giornalisti che utilizza la professione per favorire altri interessi, tanto meno tutelare chi utilizza la diffamazione quale arma sistematica di discredito. «Nessuno intende sottovalutare» - ricordava qualche giorno fa Vincenzo Vita, che della materia si è occupato lungamente nelle passate legislature - «la sacrosanta tutela delle persone (a partire dai cittadini senza potere), ma l'abuso della querela porta ad un'obiettiva censura, essendo coloro che scrivono di argomenti difficili - dagli appalti alla criminalità organizzata - spesso colpiti da attacchi in sede civile piuttosto che nei tribunali penali». Sono comportamenti che fanno molto male alla professione e che concorrono ad alimentare il pregiudizio; comportamenti che dovrebbero essere severamente sanzionati anche dall'ordine professionale, innanzitutto in sede regionale, prima ancora che venga attivata da terzi una richiesta di intervento.

Voglio ricordare qui che il testo di cui stiamo discutendo interviene, per la parte relativa alle rettifiche, in una fase preventiva dell'eventuale giudizio, quindi con una previsione di ipotesi di reato che non è stata formulata da nessuna magistratura. Quindi bisogna essere particolarmente attenti nella pubblicazione di una rettifica che potrebbe rivelarsi cosa diversa dalla rettifica di una notizia falsa, trattandosi bensì di un'opinione intimidatoria o censoria nei confronti di un giornale che ha pubblicato una notizia vera. Questo naturalmente comporta, ancora una volta, una riflessione sulla necessità di intervenire con una riforma strutturale dell'ordine dei giornalisti anche perché il mondo dell'informazione sta mutando in maniera visibile, dinamica e non prevedibile.

Quando parliamo di diffamazione, pensiamo sostanzialmente a ciò che avviene sulla carta stampata e in parte sulla televisione, ma in realtà il mondo dell'informazione si sta spostando quasi integralmente sul *web*, dove esistono tutte altre dinamiche. La collega Filippin ha prima fatto riferimento ad una vicenda che mi ha riguardato di persona, in tempi recentissimi, e che porto a vostra conoscenza perché ritengo che possa essere di interesse pubblico proprio per le ripercussioni che ha avuto nelle dinamiche di accertamento dell'identità dell'autore di quello che da noi è un reato. Espongo brevemente il fatto: dopo un intervento in sede politica su una questione che riguardava un Comune infiltrato dalla camorra, sciolto per infiltrazioni camorristiche e dove bisognava andare a votare, un *nick* su Facebook (notoriamente riferibile ad un collaboratore di giustizia) si rivolge a me, commentando l'intervento che avevo fatto in un'interrogazione parlamentare con termini irriveribili in quest'Aula ed anche altrove e palesemente diffamatori. Più per la personalità dell'autore e per il contesto in cui ci stavamo muovendo che per altro (non attribuendo molta importanza a ciò che avviene sui *social network*), ho fatto una querela. Questa

querela ha seguito il suo corso. Vi leggo la risposta che è stata ricevuta dal pubblico ministero quando ha chiesto l'attribuzione dell'identità di quel *nick*, che era uno pseudonimo, perché è ciò di cui stiamo parlando e di cui parleremo da qui a qualche mese: «Siamo spiacenti di comunicarle che non ci è stato possibile eseguire la richiesta in oggetto perché le affermazioni contenute nella pagina Facebook risultano protette dal Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti sulla libertà di parola, che negli Stati Uniti gode di un regime privilegiato. Nessuno è perseguibile per l'esercizio di tale libertà, a prescindere da quanto possa essere sgradevole, offensivo e molesto il contenuto veicolato». Questo è il mondo di oggi e quello che sarà nei prossimi giorni.

Quando parliamo della diffamazione dobbiamo sapere che, quello che domani mattina non sarà pubblicabile su qualunque giornale, nelle forme contenute dalla nostra legislazione, è sufficiente postarlo su un qualunque profilo più o meno anonimo di un *social network*, per godere di privilegi e impunità da noi inammissibili. Quindi, andando a legiferare, dobbiamo sapere che il nemico, se così lo vogliamo definire - mi dispiace di non vedere in Aula il senatore Falanga - non è il povero giornalista che pubblica la notizia, tristissima e purtroppo vera, dell'incriminazione di un padre innocente, accusato di aver violentato una bambina malata di cancro. Si tratta di un fatto spiacevolissimo, ma che non riguardava la responsabilità dei giornalisti, ma di chi aveva fatto quell'accertamento. Non è dunque di questo che stiamo parlando, ma della possibilità di diffamare impunemente e sistematicamente sulle nuove piattaforme, sui nuovi binari su cui si muove l'informazione, mentre andiamo a cercare il cavillo per bloccare eventualmente inchieste serie e approfondite su temi che riguardano la gestione di grandi affari o di grande appalti o infiltrazioni malavitose, in Regioni che pagano prezzi altissimi per queste ragioni.

Vorrei concludere dicendo che non so quanti colleghi giornalisti oggi avrebbero saputo resistere a una richiesta di risarcimento danni di 600 miliardi di lire dell'epoca e quante persone avrebbero accertato, ovviamente nel timore di perdere, una transazione su un fatto che era vero, accertabile e successivamente accertato in sede di giudizio. Credo che nemmeno le grandi testate italiane oggi potrebbe reggere l'urto di una richiesta di questo genere, che pure è stata fatta e che anche con il provvedimento in esame non verrebbe in nessun caso sanzionata. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Di richieste temerarie in materia di diffamazione ne vengono fatte tante, alcune sono anche state discusse in quest'Aula e ne discuteremo ancora.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta (*ore 14,43*).